La Tariffa generale delle Regie Gabelle, di cui venne ordinato l'eseguimento coll'art. 2 delle Regie Patenti del 4 Marzo 1818., fatta di pubblica ragione col Manifesto nostro delli 14 stesso mese, avendo in progresso di tempo subite non poche variazioni alternativamente richieste dall'interesse dell'Agricoltura, del Commercio, e della patria Industria, S. M. ha giudicato conveniente di operarne la riforma, onde renderne l'applicazione più agevole a tutte le operazioni Doganali.

ISTRUZIONE SANITARIA

SUL

CHOLERA-MORBUS.

GENOVA 1831.
DELLE-PIANE R. STAMPATORE
Strada Giulia.

CAPITOLO I.

Il Cholera-Morbus è *contagioso.*
Primi provvedimenti per lo stabilimento delle linee Sanitarie.

1. Qualunque malattia che si comunichi da persona a persona col contatto mediato od immediato, che sia micidiale, e che trasmettasi facilmente e rapidamente è compresa nella generica denominazione di *contagio*; e perciò entra nel novero delle cose sottoposte alla polizia sanitaria anticontagiosa.

2. La malattia chiamata *Cholera-morbus*, comparsa nel 1817 sulle rive del Gange, ed avanzatasi d'indi in appresso verso l'Europa Orientale donde minaccia d'invadere l'Italia, è una di quelle malattie contagiose, che coi mezzi della polizia sanitaria noi dobbiamo impegnarci *di* tener lontana, o di rispingere.

3. Questo fu lo scopo delle Regie Patenti del 28 Luglio passato: questo è l'oggetto delle vive sollecitudini di S. M., e questo è il fine cui s'indirizzano i lavori della Giunta Superiore e dei Magistrati di Sanità, ai quali parteciperanno i Governatori, gli Officiali tutti militari e civili, col concorso del corpo dei Carabinieri Reali, delle truppe d'ogni arma, della Marineria Reale, dei Preposti delle amministrazioni Regie, di tutti in fine i sudditi allorchè il bisogno lo richiederà.

4. L'unione di tanti mezzi diretti ad un solo scopo, e posti in opera con zelo e devozione sarà certamente seguita da un buon successo. Per ingannatrice che sia una malattia sommamente contagiosa, può essa venir discoperta ed arrestata: e la storia la quale di ciò ci ammaestra, ne dà anche i tristi esempi di quei molti casi in cui il trasgredimento delle regole sanitarie ha desolato Città, Province e Regni intieri. La polizia sanitaria è però inefficace, se non è eseguita con severità, e soprattutto con una inflessibile imparzialità. Non v'ha alcuno che abbia ragione di sottrarvisi.

5. S. M. ha avuto la degnazione di far conoscere l'intenzione sua di rinforzare con tutta la sua autorità i provvedimenti che si daranno in tal proposito, e di non lasciare mai sprovveduti di mezzo d'eseguimento i Magistrati, o Generali, od ufficiali superiori, od amministratori incaricati di quel servizio. Sarebbero perciò immeritevoli di scusa coloro che procedessero a rilento nelle loro operazioni, o agissero fiaccamente o con negligenza.

6. Qualunque siasi l'opinione di molti medici sulla proprietà contagiosa del *Cholera-morbus*, egli dee bastare che un gran numero di essi l'abbia giudicata contagiosa, e che la volgare opinione nei paesi invasi dal morbo abbia confermato questa funesta sua proprietà; perchè la pubblica autorità la riconosca come tale, senza ammettere in tal cosa controversia di sorta. Bisogna infatto tenersi al partito più si-

curo, supporre la peggiore vicenda, o governarsi con le massime di una saggia diffidenza.

7. Se mai i provvedimenti sanitarj dovessero regolarsi con le opinioni dei medici, la disparità di queste spargerebbe l'incertezza nell'amministrazione; e per mancanza di persuasione sarebbevi tosto dubbiezza e debolezza nelle risoluzioni, rilassatezza nel servizio abituale, e qualche volta ancora *dispregio* delle regole. Ognuno *in* particolare, e un medico soprattutto, può avere sulla proprietà di quel morbo l'opinione che gli aggrada, considerandolo scientificamente; ma nell'ordine *politico-medicale* non si può aver altra opinione salvo quella che dirige l'amministrazione, se si vuol prenderci parte.

8. Si stabilisce adunque come principio, e come cosa di fatto, che il *Cholera-morbus* è una malattia eminentemente contagiosa, ed un vero *contagio*.

9. La pubblica amministrazione si sforza di *rispingerlo*, dando impedimento alle comunicazioni fra il nostro territorio ancora *libero*, cioè a dire *sano* e *non sospetto*, ed i territorj che sono *in regola sanitaria sospetti*, perchè prossimi in tal maniera ai paesi infetti, ch' egli è possibile, o facile che trovinsi seco loro in contatto. Che se le Province contigue alle nostre potessero essere disgraziatamente contaminate, le comunicazioni con esse saranno impedite con provvedimenti assai più energici di quelli che hanno riguardo alla sola vicinanza di esse Province coi luoghi invasi dal morbo.

10. Nel caso infine che il morbo comparisse sul nostro territorio, sarebbe d'uopo circoscriverlo senza indugio, impedirlo di allargarsi oltre ai termini in cui è chiuso, e combatterlo in quella cerchia con tutti gli spedienti possibili; i quali riduconsi all'isolamento, ed al risanare o purgare le cose infette col mezzo dell'aria, dei gaz, o acidi minerali.

11. Il pericolo è *visibile*, quantunque non stringente. Il *Cholera-morbus* s'avanza verso le coste d'Italia; ma il Governo Austriaco impiega per tenerlo da noi discosto i provvedimenti più acconci. I regolamenti sanitarj di quello stato son buoni e confermati da lunga esperienza. I preposti sanitarj di Venezia, di Milano e di Trieste hanno buona riputazione e meritano d'inspirare confidenza. Le truppe che compongono i cordoni sono di buona disciplina, ed esercitate a questo servizio, dacchè l'Austria è sempre obbligata a tenere permanente una linea sanitaria sulle frontiere della Turchia. Dee dunque dirsi che la sollecitudine del Governo Austriaco è fino ad un certo segno un giusto motivo di sicurezza se vera sicurezza può ammettersi in materie siffatte. In ogni modo conviene che ogni cosa all'uopo trovisi apprestata. Il regolamento sanitario Toscano è uno dei più perfetti. Le leggi soprattutto che concernono al servizio sanitario delle spiagge sono un capo lavoro, del quale noi potremo avvantaggiarci nello stabilire il servizio dei cordoni. Parma, e Modena abbraccieranno senza dubbio le cau-

tele e le regole sanitarie dell'Austria, o della Toscana. Per quanto dunque è dato alla prudenza umana di confidare in se stessa, si può aver fiducia nella guerra che i nostri vicini orientali fanno di già o vanno a fare al contagio che ci minaccia.

12. Benchè le nostre frontiere verso la Svizzera e verso la Francia sembrino le più discoste dal morbo, siccome però egli mostra di volersi spingere verso la Prussia, e che qualora trapassasse i cordoni posti da questa potenza, gitterebbesi in mezzo all'Allemagna, dove la divisione del territorio in varj piccoli stati renderà necessariamente i provvedimenti più lenti, od almeno toglierà loro molta energia, e il vantaggio derivante dal simultaneo concorso; siccome altronde nelle frontiere mediterranee della Francia la polizia sanitaria dovrebbe operare sopra una distesa grandissima, la Giunta perciò non può nutrir confidenza che minore debba essere la sua sorveglianza nelle frontiere nostre occidentali, che nelle orientali.

13. Nelle spiagge marittime i Magistrati sanitarj di Genova e Nizza impiegano ogni loro cura con uguale intelligenza, fermezza e buon successo. Siccome però e l'uno e l'altro tengono nella loro dipendenza una parte delle frontiere di terra, essi deggiono cooperare ai provvedimenti che il Governo sarà nel caso di dare in tal proposito.

14 Per ora non si tratta, se non che

I. Di preparare i lavori per la linea *d'iso-*

lamento sulle nostre estreme frontiere, acciò al primo avviso essa trovisi tirata, e si possa in un tratto chiudere ogni comunicazione col territorio straniero diventato *contumace*, sia ch' egli sia semplicemente *sospetto*, ovvero *contaminato*, o *infetto*.

II. Di indicare i luoghi accomodati allo stabilimento di lazzeretti, o di altri luoghi provvisorj d'*isolamento* nello sbocco delle grandi strade.

III. Di assicurarsi di persone capaci di prender parte in quel servigio.

IV. Di far precedere a qualunque altra instruzione una esposizione elementare dei principj che regolano la polizia sanitaria anti-contagiosa, acciò che ognuno si penetri dell'utilità e dello scopo delle instruzioni che darannosi, e trovisi anche in grado di supplire con l' applicazione delle massime generali a qualche accidentale difetto delle instruzioni, o degli ordini che si riceveranno.

CAPITOLO I I.

Principj sui quali poggia la polizia Sanitaria anti-contagiosa.

I metodi della polizia sanitaria anti-contagiosa si riducono:

I. Ad isolare le cose, o persone infette;

II. A distruggere il veleno durante l' *isolamento* di esse;

III. A conseguire con esperienze sufficienti la certezza di tal distruzione;

IV. A tenere *isolato* ciò ch' è *sospetto di contagio*, insino a quando si abbia il disinganno di quel *sospetto*.

Queste disposizioni procedono da un gran numero di fatti e da una ristretta serie di principj formanti una teoria regolatrice delle pratiche comunemente ammesse dalle amministrazioni sanitarie e consagrate da una lunga esperienza.

1. „ Le malattie, che trasmettonsi da per-
„ sona a persona pel contatto mediato od im-
„ mediato, o per la prossimità a corte distan-
„ ze, sono soggette all'azione della polizia anti-
„ contagiosa. Esse sono comprese nel nome ge-
„ nerico di *contagio*, sempre che sono facil-
„ mente e prontamente comunicabili e mici-
„ diali “.

Se l' autorità pubblica non le circoscrive in tempo, esse segnano il loro corso con istragi orribili.

Esse talvolta sono esportate dal di fuori; talvolta manifestansi da principio nell' interno con carattere epidemico.

2. „ Qualunque malattia, *sospetta* e di mal-
„ vagia condizione è stimata *contagio* sino a
„ provarsi il contrario “.

„ Soprattutto se la persona, che la soffre,
„ viene da luogo *sospetto di contagio*, che chia-
„ masi perciò *sospetto in regola sanitaria* “.

Tale diffidenza è fondata sovra l' esperi-

mento fattosi, che nelle più violente invasioni di contagio la malattia non discuopre per l'ordinario in sul principio la sua vera natura, e con una apparente moderazione trae gli altri in inganno.

3. „ Il solo fine della polizia sanitaria *anti-* „ *contagiosa* si è di prevenire l'introduzione o „ di fermare la propagazione delle *malattie emi-* „ *nentemente contagiose*. La guarigione delle „ persone infette riguarda la medicina ".

Gl' infermi si sequestrano non così per salvarli, come per impedirli di comunicare ad altri il loro veleno. Quantunque non si lasci loro mancare verun soccorso, questo però viene dato ad essi con precauzioni tali, che il contagio tiensi racchiuso in un recinto, il quale non può mai trapassarsi nè dagl' infermi, nè dalle persone, che loro s' accostano, nè dalle cose, che sono state seco loro in contatto mediato od immediato.

4. „ Non è ammessa in polizia sanitaria l'*in-* „ *fezione*, ossia la comunicazione del veleno „ contagioso per mezzo dell' aria impregnata di „ miasmi pestilenziali ".

Sarebbe altrimenti inutile la segregazione degli ammalati, e l' aria penetrando dappertutto inoculerebbe il veleno, di cui è carica sopra tutti gli animali, o tutte le persone capaci di riceverlo, senza speranza di difesa. Ciò non ostante, quantunque l' esperienza sia in generale consentanea a tal principio, si adopera per maggior sicurezza qualche precauzione,

e non solamente s'impedisce il contatto, ma si frammette una qualche distanza fra le cose o persone *contumaci*, e quelle che sono *libere*, vale a dire *sane* e *per tali stimate*.

5. „ La natura di quel veleno è ignota, co-
„ me è ignota la maniera con cui s'insinua in
„ alcuni corpi, vi si affigge, e vi si conserva.
„ S' ignora del pari per qual ragione o fisica
„ disposizione questi medesimi corpi trovinsi
„ essere più o meno suscettivi di *ricevere*,
„ *conservare* e *trasmettere* i germi del contagio “.

Questa *suscettività*, che fa dare a quei corpi il nome di materie *soggette* o *capaci di contagio* risulta dall'esperienza.

Queste materie appartengono generalmente al regno animale e vegetale, e sono per lo più le materie vellose, abbondanti di pori, poco capaci di assorbire il calore, o che per una qualche fermentazione, o pel maneggio fattone trovansi decomposte o disunite nelle loro parti.

6. „ Il *veleno* contagioso è distrutto col mezzo
„ *dell'aria* e dei gaz acidi minerali. Fuori del
„ *contatto* dell'aria e dell'azione di quegli acidi
„ egli conserva tutta la sua malignità nelle
„ materie *suscettive* durante un lungo spazio
„ di tempo, il quale finora è indeterminato “.

Credesi che la combinazione del veleno con l'ossigeno ne muti la natura, e gli tolga la proprietà micidiale.

L' esposizione all'aria libera dicesi *sciorinamento*. Questo è il principale e il più sicuro dei metodi di purgazione, quantunque il meno

pronto: si preferisce agli altri per la maggior sua *sicurezza*, e perchè non guastansi le materie, che purgansi in tal guisa.

7. „ Non si conosce alcun preservativo con-
„ tro il *contagio*, il cui effetto sia certo o so-
„ lamente probabile “.

Egli è tuttavia utile d' impiegare i suffumigi dei gaz acidi summentovati, i quali per quanto credesi diminuiscono la *suscettività*, e neutralizzano i miasmi nocivi come sprigionansi dai corpi infetti.

8. „ Non si evita il *contagio* che coll' *isola-*
„ *mento*. Non vi ha nell' uomo alcun segnale,
„ che indichi, se egli è o no *infetto*. Il ve-
„ leno può passare dall' uomo *infetto* al *sano*,
„ dall' uomo infetto alle materie *suscettive*, e
„ da queste all' uomo *sano* “.

Bisogna dunque ricorrere all' espediente dell'*isolamento* molto prolungato, perchè l'esperienza dimostri ciò che non può altrimenti conoscersi.

9. „ L' assorbimento del veleno e l' eruzione
„ del *contagio* vogliono probabilmente una pre-
„ disposizione nella persona sana, che trovasi
„ in contatto con persone o cose contagiose.
„ Ma non si può certamente affermare veruna
„ cosa intorno a tale predisposizione, ossia *su-*
scettività “.

La polizia sanitaria adunque non tiene verun conto della *possibile non predisposizione*. Tutti perciò sono indistintamente sottomessi alle regole, che guarentiscono la pubblica salute, e ciò senza eccezione.

10. „ **La persona invasa una volta dal con-**
„ **tagio può esservi soggetta una seconda volta** “.

In tutte le pestilenze si ebbero numerosi esempi di ricadute anche a piccoli intervalli; e ciò è una novella ragione per non ammettere eccezioni nel rigore dei regolamenti sanitarj, si crede tuttavia volgarmente siavi una probabilità di non ricadere per i caduti una volta; e non si cerca di screditare questa opinione, acciò le persone salvatesi una volta si profferiscano con fiducia e coraggio all'assistenza degli ammalati, od all' eseguimento degli officj sanitarj in istato di *contumacia*, mettendosi in contatto con gli uomini *infetti* e con le materie *sospette*.

11. „ Alcune persone di più felice tempera
„ sono non *suscettive* di *contagio* pendente la
„ durata dell'invasione di una malattia conta-
„ giosa, e lo sono sul corso di un altro *con-*
„ *tagio* “.

E' ciò effetto di qualche proprietà naturale, o acquistata? s' ignora. Si è pensato, che una maniera di *assuefazione* potea essere acquistata accostumando insensibilmente, e gradatamente il corpo all' azione del veleno, e distruggendo in tal modo l'irritabilità per mezzo della continuata irritazione. Ma questo risultamento sempre incerto non dee punto valutarsi, onde temperare il rigore delle leggi sanitarie.

12. „ Lo spazio di tempo che decorre fra
„ l' *assorbimento* del veleno e l' *eruzione* del
„ contagio è indeterminato “.

Le regole nella fissazione delle quarantene o periodi d'isolamento dipendono da supposizioni, da calcoli, e da una lunghissima esperienza per cui si è venuto a conoscere doversi la più lunga durata ridurre a giorni quaranta. Havvi tuttavia dei casi, dei quali per ora non conviene parlare, in cui un maggior indugio è necessario.

13. „ Il sospetto sanitario equivale all' in„ fezione “.

Il veleno contagioso non è sotto il dominio dei nostri sensi. I soli suoi effetti lo palesano. Havvi dunque *pericolo* ogni qual volta havvene possibilità. La possibilità dà luogo al sospetto, il quale richiede che siano prese tosto disposizioni o per distruggere il veleno se esiste, o per certificarsi del contrario. Questo principio è però modificato dal seguente.

14. „ La gravità del *sospetto* è proporzionata „ a quella del pericolo “.

Le misure presuntive sono del pari proporzionate. Si lascia nondimeno fra il tempo in cui il sospetto è incominciato, ed il termine del sequestro un intervallo sufficiente, acciò il veleno, qualora siavi, possa manifestarsi.

Quindi i diversi gradi di *quarantena* secondo i gradi diversi delle *patenti*.

15. Tutte le cose d' incognita *provenienza* sono *sospette*. Tutte le provenienze di luoghi *sospetti* sono in regola sanitaria *sospette* fino a che abbiasi prova che il *sospetto* non era fondato.

Queste sono necessarie conseguenze del principio stabilito nel § 13. Le cautele sanitarie sono principalmente fondate sulla diffidenza. E da tal diffidenza proviene il dritto che ha l'amministrazione sanitaria di riempiere i suoi doveri presso alle persone o cose sospette, prima che qualunque altra pubblica Autorità sia ammessa a fare intorno a quelle persone, o cose le sue parti.

16. „ Bisogna guardarsi da chi non guar„ dasi ".

Colui che non si guarda è in istato di *sospetto* sanitario costante. Si ha dunque ragione di sottometterlo alle regole preservatrici.

Questo principio è applicabile ai paesi che non hanno regole sanitarie, o che le lasciano eseguire con negligenza.

Egli è pure applicabile ai paesi che sono o sono stati assaliti dal *contagio*. Essi sono nel rispetto sanitario *interdetti*, sino a che il ritorno della salute pubblica sia indubitato. *Rimettere in libera pratica*, od *ammettere alla pratica* è un levare quell' interdetto.

17. „ La *purgazione* regolare delle materie „ *suscettive* si opera con l'esposizione all' aria „ libera ".

Esporre le robe allo sciorinamento, od a *purgazione* è un esporle all' aria libera tanto tempo quanto basta perchè il veleno sia *neutralizzato*. Si ha di ciò la prova allorchè gli uomini che le maneggiano e muovono con le mani e con le braccia nude non sono stati at-

taccati dal veleno. Se eglino preserverano sani il tempo necessario allo sviluppo della malattia ove essa fosse stata inocchiata, la non infezione, o *purgazione* di quelle robe è dimostrata.

18. „ I mezzi di purgazione diversi dallo *scio-* „ *rinamento* non abbreviano la durata delle qua- „ rantene ".

Qualunque sia la loro efficacia, la prova della distruzione del veleno non risulta che dalla sanità di cui continuano a godere gli uomini che furono in contatto immediato con le materie *sospette*. Bisogna dunque lasciare scorrere il tempo necessario per acquistare tale certezza.

19. Eccettuati sono gli oggetti di piccolovolume che possono immergersi nei liquidi purganti, o nei gaz che hanno eguale proprietà. Così le lettere esposte al vapore dello zolfo, o immerse in forte aceto sono certamente purgate.

20. „ Si bruciano solamente le materie *in-* „ *fette* o *sospette* di poco valore, il valore delle „ quali non agguaglierebbe le spese della pur- „ gazione ".

Si bruciano ancora le materie infette semprechè per difetto di spazio o di tempo non si potrebbe *sciorinarle* senza pericolo.

21. „ Il tempo dello sciorinamento non è „ determinato ".

Sembra anzi impossibile che col tempo si possa pervenire a conoscere alcun principio positivo in tale materia, perchè il veleno può

essere più o meno nocivo, e perchè le materie impregnatene possono esserlo state più o meno.

22 „ Le materie *suscettive* poste a *sciorinare* „ perchè sono *sospette*, non sono riconosciute „ per libere dal veleno contagioso, che allora- „ quando uomini sani le hanno maneggiate im- „ punemente (v. § 17).

E' dunque per mezzo di questo rischioso esperimento, che uomini animosi, o zelanti, o indifferenti danno col pericolo della loro vita la guarentigia che il veleno contagioso è neutralizzato.

23. „ Lo *sciorinamento* delle materie suscet- „ tive è prolungato più lungo tempo, che il „ sequestro delle persone separate da tutte le „ materie suscettive sospette, perchè bisogna „ aggiungere al tempo in cui il veleno può re- „ stare oculto nel corpo umano un certo nu- „ mero di giorni, durante i quali queste ma- „ terie poste in purgazione e rimaneggiate in „ tutti i versi trasmettano il veleno che pos- „ sono aver accolto “.

24. „ Ogni operazione sanitaria sulle materie „ suscettive sospette dee esser fatta da più di „ una persona “ perchè se fossevi un sol uomo gli sarebbe possibile ch'egli si trovasse inaccessibile per sua particolare predisposizione (v. § 9) al contagio ; e così la salute pubblica non sarebbe guarentita.

25. „ Nissuna operazione sanitaria può farsi „ di notte, e richiedesi perchè ogni atto sia „ regolare, che sia diretto, eseguito e sorve-

„ gliato dai preposti sanitarj nel numero per
„ lo meno di due “.

Un' operazione sanitaria notturna non inspira confidenza, perchè potrebbe esservi durante l' operazione, od una comunicazione non vista, o qualche negligenza.

E' riputata del pari *nulla* l' operazione quando è commessa a persone che non hanno, o non si crede che abbiano la capacità e l'esperienza necessaria a porre in opera i metodi sanitarj.

TAVOLA

Che serve d' appendice al Cap. II.

PRIMA CLASSE

Cose e robe sicuramente considerate come soggette a contagio, le quali debbono essere sottoposte a purificazione nei Lazzaretti.

1. Vestimenta e lingerie, robe d' uso domestico ed ordinario, tutto ciò che serve al dormire, oggetti di allestimento e di bardatura, cenci e stracci d' ogni sorta.
2. Lana e peli d' animali, lavorati o non, filati o non.
3. Cotone in lana, o filato.
4. La canapa, la stoppa ed il filo.
5. Il lino filato o non.
6. I cordami non incatramati, e non composti di sparto, o di giunchi.
7. Ogni sorta di seta, così in borra come in filo,

8. Le pellicerie.

9. Le pelli ed i marocchini, cordovani, vale a dire pelli di capra acconciate in rusca, pelli in basana, pergamene, cuoi acconci, cuoi secchi, ritagli di pelli o di altre sostanze animali.

10. La pennamatta, le piume.

11. I cappelli ed altri lavori di feltro.

12. I capelli umani, il crine.

13. Le stoffe, i drappi, e generalmente tutti i tessuti.

14. La carta di ogni sorta, il cartone, ed i libri così stampati come manoscritti.

15. I fiori artifiziali. *Per quanto spetta ai fiori naturali gli orientali li considerano come sospetti in supremo grado. Data questa opinione, la quale può avere fondamento su qualche osservazione, sarà prudente di sottoporre i fiori naturali a cautele di precauzione.*

16. I vetri, il corallo, le corone, e generalmente tutte le mercanzie infilate, o tenute insieme con fili soggetti a contagio.

17. Le chincaglierie, e le mercerie.

18. Le spugne.

19. Le candele di sevo, di cera, e di spermaceti.

20. Il rame vecchio lavorato, le raschiature di rame vecchio, ed altri metalli vecchj.

21. Le monete, e le medaglie.

22. E generalmente ogni roba, la quale essendo considerata come soggetta a contagio, serve d' inviluppo, o di legame a robe che nol sono

23. Gli animali vivi o morti.

SECONDA CLASSE

Cosè e robe dubbie; mercanzie con inviluppi, o legami soggetti a contagio; mercanzie che possouo celare cose o robe di genere soggetto, le quali sono da essere purificate, o nel lazzeretto, o a bordo.

1. Alcune frutte glutinose o viscose dell'Affrica, come per esempio i datteri, perchè possono serbare qualche parte de' sacchi, o delle lingerie ne' quali si vendono sui mercati di Affrica.

2. Il corallo greggio, perchè procede da una regione costantemente contaminata, e vicina a noi.

3. I cuoi salati, e verdi.

4. I denti d' elefante.

5. Le corna, e la loro raschiatura.

6. Il sevo.

7. La cera.

Nessuna delle cose che seguono quì appresso è per se medesima contaminata; ma si comprendono in questa classe per cagione degl'involti, dei legami, e delle materie che possono serbare.

8. Le drogherie, e le spezierie di ogni qualità.

9. Il caffè e lo zuccaro, in modo speziale quando procedono dal mediterraneo.

10. Il tabacco in balle.

11. La garanza ossia robbia, o alisari, le radiche, i grani ed erbe per la tintura, verdi e secchi.

12. Il vermiglione, ossia cinabro.

13. La potassa, ed il salnitro.

14. Il rame nuovo lavorato, e le raschiature di rame nuovo.

15. I vetri in casse, o in fustagno (tela bambagina); le galle, i semi e legumi in sacchi, con facoltà di vuotarli a bordo, e di non portare al lazzeretto che i sacchi vuoti, prima dei due ultimi giorni di quarantena.

TERZA CLASSE

Cose e mercanzie non soggette a contagio, le quali non sono sottoposte ad essere trasportate nel lazzeretto, ma dalle quali debbesi accuratamente separare tutto ciò che è di genere soggetto.

1. Le cereali, il formento, il riso, i legumi caricati a cassa, od in sacchi di sparto o di giunchi, i grani macinati, la farina, il pane, l'amido, le biade ed i legumi infranti o brillati ecc.

2. Le frutte secche, da quelle infuora indicate al n. 1. della seconda classe.

3. I confetti, i succhi delle piante, de'legni, e delle frutte, il miele.

4. Le frutte fresche.

5. Gli olj.

6. I vini, i liquori, e generalmente i liquidi tutti.

7. Le carni salate, affumicate e secche.

8. Il butiro, il cacio, il sevo e le grasse.

9. I cordami intieramente incatramati.

10. Lo sparto ed il giunco.

11. Le ceneri, le sode, i sali caricati in cassa, o contenuti in involti non soggetti, il carbone, il catrame, il nero di fumo, le gomme, e le resine.

12. I legnami rozzi, in travi, in assi, botti, casse ecc.

13. Le avellane.

14. Le sostanze proprie per la pittura e per la tintura.

15. Le cose affatto nuove in vetro ed in terraglie.

16. I minerali, le terre, il carbone di terra, lo zolfo, il mercurio, la calce, i fossili, e le cose cavate dal mare.

17. I metalli in pane, o in masse.

18 Le cose composte intieramente di diverse sostanze di genere non soggetto a contagio.

CAPITOLO III.

Stabilimento del Cordone sanitario, ossia Linea sanitaria.

1. Allorchè qualche accidente di *Cholera-morbus* sia avvenuto nel territorio contiguo alle nostre frontiere, dovrà quel territorio esser colpito d'interdizione sanitaria.

2. Spetta al Magistrato di Sanità il pronunziare tale interdizione; ma provvisoriamente

può anche ciò farsi dal Governatore, dal Comandante, dalla Giunta provinciale, e da qualunque autorità che la prima abbia avuto contezza del fatto dal quale nasce la presunzione di pericolo imminente. Egli però dee riferire tosto il suo operato: e quantunque le sue decisioni possano essere in appresso o modificate, o rivocate dal Magistrato di Sanità, esse deggiono intanto mettersi in eseguimento.

3. *Interdire* un territorio *sospetto* o *infetto* si è il sospendere ogni comunicazione col medesimo sia delle persone che delle cose, salvo nei punti determinati, dove tali comunicazioni non hanno luogo che con le cautele sanitarie convenienti.

4 Per metter ad effetto ed assicurare questa interdizione, si determinano i limiti del territorio *sospetto* o *contagioso* e vi si stabilisce una *linea sanitaria*, la cui violazione è impedita per mezzo d'un *cordone*.

5. Il *cordone* è una serie di posti armati collocati fra loro in sì piccola distanza che i raggi visuali s'incrocino a vicenda senza ostacolo. Questi posti deggiono essere così forti che nissuna cosa possa penetrare per mezzo ad essi nè clandestinamente, nè per violenza. E siccome sarebbe difficile di dare ad essi posti una tal forza che potesse guarentirsi sempre il servizio contro ad una banda d'uomini un pò numerosa che tentasse d'irrompere dalla parte del territorio *contumace*, si forma perciò alle spalle una seconda linea composta di altri posti in

riserva collocati in più gran distanza fra loro, i quali possano portarsi innanzi e venire al soccorso dei posti della prima linea che loro chiamino ajuto.

6. I posti della prima linea i quali sono veri corpi di guardia sono stabiliti sotto capanne, o tende, ove non si possa profittare delle case, tettoje, o scuderie opportunamente situate in quei luoghi.

7. I posti o corpi formanti la seconda linea saranno del pari ricoverati, allorquando, lo che è difficile, non s'incontrino case all'uopo.

8. La distanza fra le due linee dee esser determinata secondo la condizione del terreno. Si dee però aver in vista che il soccorso chiesto dalla prima linea possa giungergli prontissimamente. A questo fine saranno aperte strade di facil transito, che tolgano ogni ostacolo locale di pronta comunicazione.

9. Da uno all'altro posto nella prima linea vi sarà altresì una strada da battersi dalle pattuglie.

10. La prima linea non dee esser posta, specialmente nei luoghi piani, nell'estrema frontiera, e ciò per due ragioni: 1.° per evitare la violazione del territorio straniero per mezzo degli uomini impiegati nel cordone; 2. per aver il diritto di vietare il passaggio degli uomini e dei bestiami lungo la distesa di terreno lasciata al di fuori, sulla quale nondimeno il Governo conserva tutta la sua giurisdizione. Sarà perciò l'estrema frontiera segnata con per-

tiche, stipiti, banderuole ec. formanti una linea continuata di segnali; ed i posti saranno stabiliti in una linea paralella all' indietro.

11. Allorchè la frontiera è segnata da un fiume o lago che sia neutro, si pongono alla riva quei segnali, onde aversi al di dietro e nel territorio appartenente al Re uno spazio che egli ha la ragione d'interdire. Che se quell' acqua è divisa fra le due signorie confinanti pel così detto *Thalvvegg* ossia filo d' acqua, appartenendo allora la metà del letto al Re; la linea dei posti può allora essere stabilita nella riva, semprechè il rivo sia ampio: poichè è d' uopo prevenire le difficoltà che s' appresenterebbero ogni qualvolta la portata del fucile di una sentinella trapassasse d'assai la riva opposta.

12. La forza di ciascun posto della prima linea è determinata in ragione del servizio che dee fare. Egli dee somministrare per lo meno una sentinella, e fare di notte soprattutto le pattuglie quasi continue. Supponendo che ogni pattuglia sia al meno di due uomini, bisogna contare sovra cinque uomini fra sentinelle e pattuglie.

13. Tuttavia è d' uopo accomodarsi al numero d' individui che si può radunare pel servizio del cordone, avendo sempre in mira che lo scopo di esso si è l'impedire che alcuna persona o alcun capo di bestiame possa penetrar clandestinamente o forzatamente attraverso la linea.

14. L' ufficiale incaricato di preparare il cordone dee dunque

I. Tracciare la linea di *contumacia* col mezzo dei segnali di cui sovra o di un fosso.

II. Tracciare la linea dei posti e la strada di comunicazione fra di essi, ponendo mente che non siavi negli intervalli alcun luogo il quale possa esser veduto dalle sentinelle, o almeno dalle pattuglie.

III. Stabilire la terza linea composta dei posti destinati a rinforzare la seconda linea, e aprire vie di comunicazione fra i posti dell' una e dell' altra.

IV. Provvedere all' alloggiamento di tutti questi posti.

15. Il cordone di una linea sanitaria assai estesa è diviso in molte parti. Ciascuna ha il suo comandante particolare, al quale sarà fissato un quartiere per la sua abitazione. Al di dietro della terza linea, e s' è possibile sulla strada principale che serve di sbocco al territorio contumace e conduce alla residenza del Governatore o del Magistrato di Sanità, sarà stabilito il quartiere del Comandante in capo di tutta la linea.

16. Bisogna che questo Comandante possa facilmente arrivare a cavallo e pressochè in egual tempo a tutti i posti delle linee da lui comandate.

17. Se la linea s' appoggia sul mare o sopra un fiume navigabile il posto che dee osservare il mare o il fiume sarà provveduto di una barca armata, la quale dopo la pronunziata interdizione non lascierà passare alcun legno prove-

niente dal luogo *contumace*, e nel caso sia designato un sito di sbarco lo condurrà colà impedendogli di deviarne.

18. Se la posizione del cordone sull' estrema frontiera incontrasse gravi difficoltà, non v'ha altro partito a prendere che di abbandonare *sanitariamente* la porzione di territorio che non potesse essere efficacemente sorvegliata. Una linea debole o insufficiente è una linea inutile; e perciò questa allora si restringe onde poter portare tutte le forze contro al contagio in una linea più a portata di arrestarlo.

19. L' ufficiale incaricato del tracciamento delle linee sanitarie formanti il cordone, dee indicare ogni posto, ogni alloggiamento, i luoghi d'isolamento e di purificazione, i quartieri dei comandanti particolari, e in capo, sopra una carta speciale, accompagnandola con una memoria spiegativa, in dipendenza della quale il Governatore preparerà o darà i suoi ordini.

20. Questa carta e memoria saranno depositate negli archivj del governo; e col tempo se ne trarranno copie da riporsi negli archivj delle Segreterie di Stato e della Giunta Superiore, onde aversi il tracciamento della linea compiuta delle frontiere di terra, per avervisi ricorso in altre simili occorrenze.

CAPITOLO IV.
Lazzaretti.

1. Egli è impossibile di sopprimere ogni cor-

relazione sociale o commerciale coi territorj *contumaci*, *sospetti* od anche *infetti*. Una delle primarie conseguenze di questa esagerata interdizione, sarebbe la difficoltà degli approvvigionamenti, donde verrebbe per sequela al flagello del contagio, il flagello non meno tremendo della fame. A fine però che le comunicazioni indispensabili non lascino penetrare il veleno, queste hanno solamente luogo sotto gli occhi e mediante le opere degli officiali della polizia sanitaria con le precauzioni e riserve convenienti.

Si stabiliscono perciò sul cordone o linea sanitaria i diversi punti di sbocco per ordinarvi uno o più lazzeretti.

2. Tutte le cose o persone che presentansi in faccia alla linea fuori di quei punti, sono respinte e rinviate agli sbocchi delle strade chiuse da questi luoghi d'isolamento.

3. La strada dee, in quanto si può, attraversare il lazzeretto, il quale, come i lazzeretti stabiliti nei grandi porti sanitarj, sarà vasto e proporzionato al bisogno, cioè all'attività del commercio, al numero dei passeggieri, alla confluenza delle mercanzie.

4 Non si dee trasandare di collocarlo in sito salubre, e sarebbe crudeltà il trattenere i viaggiatori in luogo mal sano; anzi l'amministrazione sanitaria dovrebbe allora temere maggiormente il contagio e prolungare le quarantene, poichè in uno stabilimento d'isolamento e di prova, qualunque infermità è sospetta, e

fa durare di più il sequestro infino a prova contraria.

5. Il lazzeretto si compone di due parti contigue, ma distinte:

La parte *contumace* che si è la esterna, la quale appartiene al territorio sospetto.

La parte *libera* nell'interno, che appartiene al territorio sano.

Ambedue sono chiuse da un recinto, e da due se si può; nel qual ultimo caso l'intervallo resta vuoto e sgombro d'ogni cosa.

6. Non vi ha che due porte, una dal lato *sospetto*, e l'altra dal *libero*. Le due parti sono separate fra loro, e si lascia nel mezzo uno spazio vacante, dove la comunicazione si pratica per mezzo di aperture munite di doppie barriere.

7. La porta dal lato del territorio *sospetto*, che può dirsi *porta contumace*, ha avanti a se una gran corte, o spianata cinta di palizzate, mura, fosso ec., e serrata da una barriera, nella quale introducesi ogni cosa che arriva, uomini, bestiami, mercanzie, e tutto rimane in quel posto fino a che ogni cosa abbia la sua destinazione.

8. Egli è cosa buona che in tal corte siavi acqua bevibile, ed un abbeveratorio.

9. Nella parte *contumace* del lazzeretto havvi per quanto si può,

I. Alcuni chiusi o recinti;

II. Un luogo appropriato per la purgazione delle lettere e degli spacci, o pieghi;

III. Altro simile per la purgazione delle materie non suscettive;

IV. Parlatoj;

V. Una locanda, o cantina;

VI. Un magazzino di foraggi, una beccheria ec.

Tutti questi luoghi metteranno capo all'apertura che dà l'ingresso nella parte *libera* del lazzeretto.

10. Ogni recinto contiene

I. Le tettoje, o spazj vuoti per lo *sciorinamento*;

II. Gli alloggiamenti per le quarantene, e loro guardie;

III. Un luogo per la purgazione con lo zolfo, o coi gaz acidi;

IV. Scuderie o stalle;

V. Acqua potabile, abbeveratojo, e lavatojo.

11. Havvi dei recinti pei viaggiatori che altro non apportano fuorchè le loro robe; non si richiede allora che un alloggio per essi, e un piccolo luogo per sciorinare le loro robe.

12. Se il territorio *sospetto* somministra bestiami alle beccherie del territorio *libero*, si unisce al lazzeretto dalla parte *sospetta* un vasto recinto pel pascolo con le stalle, e con un abbeveratojo, od anche meglio con un canale di acqua corrente. Si custodiscono colà in istato d'isolamento i bestiami per non ingombrare il lazzeretto. Le bestie bovine, i cavalli ed altri *solipedi* possono essere *posti in pratica*

dopo essere stati lavati in copiosa acqua, bene streggiati, ed aver subito in luogo chiuso alcuni suffumigj di acidi minerali *non soffocanti.* La lunghezza delle lane non permette di abbreviare con uguale mezzo la durata del sequestro delle bestie lanute.

13. La parte *libera* del lazzeretto rinchiude

I. L'alloggiamento per gli officiali sanitarj di ogni grado;

II. Un luogo di seduta per l' amministrazione, officio, archivj, banco di ricevidore, e cassa;

III. Parlatojo, ed altro per gl' interrogatorj;

IV. Magazzini, sia delle cose dell' amministrazione, sia delle mercanzie ammesse a *libera pratica*, frattanto che non sono ancora state ritirate;

V. Cappella.

14. Si destina per sepoltura, e per luogo di sotterramento di qualunque cosa qualche spazio compreso nel recinto del lazzeretto.

15. Il lazzeretto collocato nello sbocco di una strada principale sarà di poco discosto dalla residenza del Magistrato di Sanità. Ovvero si stabilirà in una città o villa assai prossima al lazzeretto un' amministrazione speciale, la quale ne avrà la direzione sotto gli ordini del Magistrato di Sanità.

Questa instruzione avendo per iscopo particolare di dirigere la scelta del luogo del lazzeretto, si rimette ad una instruzione più mi-

nuta la distribuzione interiore di esso, e la destinazione d'ogni parte al servizio che dee esservi fatto.

CAPITOLO V.

Interdizione sanitaria.

1. Una parte del territorio ordinariamente *libero* è colpita d'*interdizione* quando si concepisce sul medesimo per qualche accidente un *sospetto* sanitario; vale a dire, che il territorio *libero* si separa allora da quello divenuto *sospetto* per mezzo di un cordone o linea sanitaria, la quale non può oltrepassarsi, se non dopo aver provato secondo i metodi sanitarj, che il *sospetto* non era fondato, o che ne fu tolta la cagione.

2. Questo *sospetto* nasce da tre cagioni: 1. dal *contatto* o *comunicazione* con un oggetto che sia *sospetto*; 2. dall'esistenza di qualche malattia di carattere dubbio e perciò sospetta, giacchè tal è sempre quando non si dimostra non esser ella contagiosa; 3. dall'esistenza di un morbo riconosciuto per *contagioso*, come lo è il *Cholera-morbus*.

3. Le provenienze dei territorj *interdetti* per ragione di *sospetto* sono sottoposte a tutti i metodi preservativi della sanità pubblica, i quali si risolvono nelle così dette *quarantena di rigore ed osservazione*, da applicarsi proporzionatamente al grado di sospetto.

4. L'interdizione di cui è colpito un terri-

torio dichiarato sospetto non impedisce che vi si entri; ma non è permesso di sortirne salvo che dopo la purgazione del *sospetto* per mezzo della *quarantena* o dell'*osservazione*.

Ciò non ostante si vieta qualche volta l' entrata nel territorio *interdetto* in virtù di considerazioni particolari, le quali richieggono questo provvedimento straordinario, il quale solo indirettamente si comprende nella serie ordinaria delle cautele preservatrici della pubblica salute.

5. In massima il *sospetto equivale all' infezione*, perchè i metodi purgativi deggiono esser applicati ed alle cose positivamente *infette*, ed a quelle che sono solamente *sospette;* benchè nel secondo caso si applichino per più breve tempo e con minor energia; e specialmente se il *sospetto* fosse leggiero, nel qual caso non si *spurgano* le merci suscettive, e non si *purificano* le non *suscettive*, ma basta il sottoporle ad un' *osservazione* assai lunga, acciò se il veleno esiste possa aver luogo a palesarsi.

6. L *interdizione* sanitaria è dunque proporzionata, quanto alla sua durata ed al trattamento che richiede, al grado di *sospetto* che gravita sul territorio interdetto.

7. Questo grado è indicato da ciò che dicesi *patente di sanità*. Sarà altrove parlato di tali *patenti*.

8. Per ora si osserva che un territorio è colpito d'*interdizione* sanitaria, o perchè vi si è manifestato il *contagio*, o perchè vi ebbe

luogo qualche comunicazione con oggetti *contumaci*, cioè a dire *sospetti*.

9. Nel primo caso tutte le provenienze sono assoggettate ai metodi sanitarj li più rigorosi pendente tutta la durata del contagio, e dopo anche che questo sia cessato durante un tempo abbastanza lungo perchè la distruzione del veleno non possa essere rivocata in dubbio.

10. Nel secondo caso il sospetto o viene da una comunicazione *permanente*, o *passeggiera*, o *illimitata*.

11. Supponesi che alcune balle di effetti sospetti siano state introdotte in varj luoghi di una provincia, senza che possano esser colte per venir purgate. Questi oggetti *contumaci* sono attaccati e fissi nel territorio. I punti di contatto sono assai moltiplicati, e frequentati. Il *sospetto* adunque è allora *permanente*.

12. Se un individuo *sospetto* ha attraversato il territorio, egli vi ha attaccato il *sospetto* che gravitava sopra di lui. Ma se egli è stato fermato e chiuso, il sospetto è *passeggiero*, e si considera come si considera nel mare una semplice visita fatta da un corsale ad un legno mercantile; vale a dire che tale sospetto è di un inferior grado, e dà perciò solamente luogo a provvedimenti meno severi.

13. Infine accade soventi volte che la *contumacia* di un territorio libero risulta da una violazione delle leggi sanitarie commessa di notte, da un'irruzione fatta da corsali, da una spedizione ostile, da una introduzione clande-

stina di merci di sfroso. In questi casi se non si ha che ritardata la notizia della *contaminazione* del territorio, o se non possono esser applicati i regolamenti e i metodi dovuti, la *contumacia* ossia il *sospetto* si estende sì lungi, che non è possibile di circonscriverlo. La *comunicazione* è stata illimitata, e lo è del pari il *sospetto*. Anche qualora si cogliessero in tutto o in parte gli oggetti divenuti sospetti, non potrebbe essere guarentita se non che imperfettamente la pubblica sanità.

14. Il paese in tal guisa *contaminato* è qualche volta *interdetto* fino ad un certo punto. Ma ciò è piuttosto una pena sanitaria in omaggio al principio, che una cautela preservatrice realmente capace d'inspirare una *fondata sicurezza*. *

15. Postochè l'interdizione è illusoria, se non è posta ad effetto appena è divenuta necessaria, egli è evidente che qualunque autorità ha il diritto di pronunziarla nell'istante medesimo nel quale comincia il *sospetto*, cioè tostochè l'accidente che lo fa nascere è arrivato.

16. Da questa decisione risulta la necessità: 1. di impadronirsi e di chiudere e segregare

---

N. B. Questo spiega come un Magistrato di Sanità (quello di Genova p. e.) impone una *quarantena* o una *osservazione* alle provenienze marittime della Provenza, benchè la circolazione per la via di terra sia libera. E' d'uopo conchiudere che i regolamenti sono imperfetti, e le leggi sanitarie mancanti.

gli uomini o le cose *sospette*; 2. di determinare lo spazio diventato *contumace*.

17. *Dichiarare la propria interdizione*, vuol dire, far conoscere un fatto accaduto nel proprio territorio, il quale richiede l' *isolamento*. Questa buona fede è voluta dal pubblico interesse, e dall' amore del bene universale. Essa è di un debito rigoroso.

18. La rivocazione dell' interdizione non è pronunziata, se non dal Magistrato di Sanità dopochè egli si è assicurato della cessazione di ogni rischio. Ma allorquando il paese è stato desolato da una malattia crudele e micidiale, quale si è il *Cholera-morbus*, di una propagazione rapida e agevole, è riserbato al solo Sovrano il levare l'interdizione con la consulta del Magistrato di Sanità, essendovi gran danno a temere ogni qualvolta si procedesse in tal materia affrettatamente o con poco riguardo.

19. Dappoichè tutti i mezzi di soffocare il male e di neutralizzare il veleno nelle materie in cui può esser ascoso, sono stati esauriti, non potendo rimanere dubbio veruno dello scomparso pericolo, ed essendo oramai l' opinione pubblica tranquillata in tal proposito, l' *interdizione* è rivocata.

20. Dopochè sarannosi valutati i diversi gradi di *sospetto sanitario* nel definire le *patenti*, si presenteranno le tavole dei metodi sanitarj accomodati ad esse patenti; e se ne farà poscia l' applicazione ai diversi casi d' interdizione sanitaria, affine di presentare in compendio tutte

le ricerhe alle quali può esser esposta la pubblica salute, e le provvidenze che a ciascuna di esse deggiono applicarsi.

CAPITOLO VI.

Patenti di Sanità.

1. La *patente di sanità* è un documento procedente dall'Autorità sanitaria, col quale è dichiarato lo stato della salute pubblica nel luogo dove è stato rilasciato, e nei suoi circondarj.

2. Abusivamente, e per allungamento del significato dell'espressione *patente di sanità*, si intende con tal parola *lo stato sanitario del luogo o dell'oggetto coperto da una patente di sanità.*

Così si dice del pari che un bastimento è accompagnato *da una patente sporca*, che egli è *sotto una patente sporca*, o pure che lo è una provincia; lo che vuol dire che essa è *sotto sospetto o in istato di sospetto* nel grado di una *patente sporca.*

3. Le *patenti* così considerate si dividono in *libere*, *sospette*, e *contagiose.*

Un paese è *libero*, quando non vi ha in esso alcuna ragione che vaglia a far nascere un *sospetto* sanitario.

E' *sospetto* nel caso contrario. E' *contagioso*, allorquando è *infetto.*

4. Quando per difetto di sorveglianza abituale e di un regolamento sanitario bene stabilito e

severamente osservato, un paese è costantemente colpito da *sospetto*, si chiama allora questo paese *sospetto in regola di sanità*. Tutte le sue provenienze sono *contumaci*, *sospette* e sottoposte nei paesi *liberi* alle cautele preservatrici.

5. Le patenti dei paesi *liberi* sono *libere*, e non danno luogo ad alcun provvedimento sanitario. Quelle dei paesi *sospetti* sono *sospette*.

6. Tutte le situazioni possibili della pubblica sanità, allorchè vi ha *sospetto*, possono distribuirsi in tre *patenti*, le quali danno tutte luogo all' applicazione dei metodi sanitarj.

Dichiarazione delle patenti sospette.

7. *Patente netta* - Dichiara che la salute pubblica è buona (quantunque il paese sia accidentalmente o costantemente sospetto) senza alcun sospetto di *contagio*.

Patente sospetta - Dichiara che il contagio imperversa nei luoghi circonvicini, oppure che vi è giunta qualche provenienza da luoghi *infetti*, o che vi è stata comunicazione con merci venute da luoghi *infetti*.

Patente brutta - Dichiara che il *Cholera-morbus*, la *peste*, la *febbre giulla*, o altra malattia compresa nella denominazione generica di *contagio*, si è manifestata nel luogo della spedizione.

8. Si considerano come colpite di sospetto di *patenti brutte* le merci *suscettive* provenienti dai luoghi, dove il contagio imperversa, e gli

uomini che le accompagnano, benchè essi abbiano attraversato un paese, in cui il *sospetto* è minore.

9. Le provenienze *incognite*, cioè quelle cose delle quali, in tempo di contagio non può provarsi onde vengono, sono stimate essere *sotto patente sporca*, se hanno attraversato o potuto attraversare il territorio *sospetto*, e se non si può provare che vengano da paese libero e sano.

10. Gli oggetti certamente *infetti*, cioè gli uomini attualmente colpiti dal contagio, e le materie suscettive in contatto immediato con essi sono *sotto patente contagiosa*, e sono sottoposti a metodi preservativi più rigorosi di quelli imposti nei casi di *patente sporca*.

11. Due corpi suscettivi di *sospetto* sanitario essendo posti in comunicazione, se uno di essi è *sospetto* trasmette il *sospetto* nell'altro; e se sono essi *sospetti* in grado differente, il più *sospetto* rende quello che lo era meno *sospetto* nel grado stesso del suo, semprechè la comunicazione è permanente e prolungata: in un grado inferiore, se la comunicazione è stata, per così dire instantanea; e ciò in riguardo della maggior o minore probabilità della trasmissione del veleno.

Dal che risulta, che nel secondo caso non v' ha luogo a *quarantena*, ma solo ad *osservazione*. Vale a dire che non si presume l' *infezione*, anzi si suppone che non esista, e si vuol acquistare la certezza di tal supposizione.

12. L'*osservazione* è qualche volta impiegata come gastigo sanitario. Così colui che non presenta tutti i documenti richiesti è punito di tal negligenza con tre o cinque giorni di osservazione, benchè altronde non siavi verun dubbio sul suo stato sanitario.

CAPITOLO VII.

Metodo di purgazione secondo il tenore delle Patenti.

PATENTE CONTAGIOSA.

1. Allorchè un individuo ha dovuto succumbere al *contagio*, le robe che egli avea indosso al momento della sua morte, o delle quali si è servito durante la malattia, i materazzi, le coperte, lenzuola, e tutte le materie *suscettive* ch' erano nel suo letto di cui ha fatto uso abituale in quell' infermità, i canapè, le sedie a bracciuoli guernite di materie suscettive, dove l' infermo si riposava, si abbrucciano.

2. Le robe trovate nelle valigie o nei bauli del morto, quelle degli ammalati che guariscono, come anche i mobili delle loro camere sono posti *in purgazione* nel lazzeretto o nell' altro luogo destinato dall'autorità sanitaria. Si sottopongono a due suffumigi di acidi minerali. Le cose che possono sopportare la lavatura si lavano al finire di ogni suffumigio, e si *sciorinano* quindi durante ottanta giorni.

3. Le robe di coloro che non sono stati attaccati dalla malattia sono esposte a due suffumigi acidi, lavate quindi e tenute all'aria per quaranta giorni.

4. Si abbrucia qualunque cosa sia di troppo scarso valore per essere sciorinata.

5. Le mercanzie *suscettive* sono messe *in purga* o *sciorinate* per 80 giorni, dopo uno sciorinamento preliminare di 20 a 20 giorni. Gli 80 giorni incominciano l'indomani del termine degli sciorinamenti preliminari.

6. Le materie *non suscettive* sono deposte al lazzeretto, e tenute all'aria per quanto si può. Esse subiscono una duplice purgazione che ha per oggetto di togliere le più minute particelle di materie *suscettive*, che si fossero mescolate; dopo la qual cosa, spirata la mezza quarantena, sono *rimesse a pratica*.

7. Le materie *non suscettive* chiuse in involti o recipienti di materie *suscettive* non sono consegnate a pratica che dopo spirata la quarantena, a meno che sulla dimanda del proprietario esse non siano dopo 20 giorni versate sul pavimento, purificate e chiuse in altri recipienti *non suscettivi*. Esse restano ancora venti giorni nel lazzeretto, e dopo una seconda *purificazione* sono *rimesse a pratica*.

8. La quarantena degli uomini è di 80 giorni, cioè per i passaggieri dal giorno che conseguita il loro ingresso nel lazzeretto; per gli uomini impiegati a *sciorinare* e *purgar* le mercanzie dal giorno che segue il fine dell'ultimo

sciorinamento preliminare; per le guardie degli ammalati dal giorno che seguita quello in cui si sono separati da essi; per gli ammalati medesimi dal giorno in cui i medici e i chirurghi hanno veduto e riconosciuto per la comparsa e relazione del convalescente non esservi nella sua persona alcuna piaga, e che le piaghe apertesi durante la malattia sono pienamente cicatrizzate, e le cicatrici consolidate.

9. Il medico visita ogni quarantenario almeno tre volte, all' arrivo, alla mezza quarantena, innanzi alla pratica, indipendentemente da tutte le visite che egli fa se il quarantenario cade ammalato.

10. La camera nella quale una persona è morta di contagio è di primo tratto spogliata di ogni mobile *suscettivo* e bene mondata: vi si fa dappoi un forte suffumigio di acido minerale con porte e finestre ben chiuse e sigillate, e non si apre che dopo sei ore. In fine si lavano con acqua di calce viva le muraglie, le soffitte, il pavimento e tutto ciò che può sopportarlo.

11. Si lava, si raschia, si netta della miglior maniera ogni cosa che non è *suscettiva*.

12. Se pendente il corso di una di tali operazioni, sopravviene qualche accidente di malattia, la *quarantena* è sospesa. Essa continua il suo corso se è dimostrato sino all' evidenza che la malattia non è della natura di quelle comprese nella denominazione di *contagiose*.

Nel caso contrario gli *sciorinamenti* preliminarj, le *fumigazioni*, le *lavature*, e le di-

lazioni di *purgazione* ricominciansi per tutto ciò ch' è in *comunicazione*. Tutto quello che si è fatto per lo innanzi si considera come non avvenuto.

Ma per quelle cose che dopo l' incominciamento della quarantena sono state separate, e non hanno più avuto comunicazione con l'uomo nel quale palesasi il contagio, continuasi il periodo di sequestro, e si finisce l'applicazione dei metodi sanitarj senza ricominciarli.

PATENTI SOSPETTE.

Patente netta.

Passeggieri	giorni	15
Mercanzie suscettive . . .		35
Per ventilare le robe . . .		10
Visite dei medici . . .	N.	2

Le verghe di metallo, monete, mostre di materie non suscettive si purificano e tosto si restituiscono.

Le materie non suscettive si purificano tosto e si rendono a mezza quarantena.

Patente sospetta.

Passeggieri	giorni	22
Mercanzie suscettive		42
Per ventilare le robe . . .		15

Le mercanzie non suscettive si purificano subito, e si rendono dopo 16 giorni.

Patente sporca.

Passeggieri . . . . giorni 36
Merci suscettive 46
Sciorinamento preliminare di esse . 15
Per ventilare le robe 21
Visite del medico . . . . N. 3

Le verghe di metallo, monete, mostre di materie non suscettive, si purificano e si rendono dopo 15 giorni.

Le materie non suscettive a mezza quarantena dopo la fattane purgazione.

Osservazioni

Passeggieri, e mercanzie suscettive da 6 a 13 giorni.

Visita del medico una avanti alla pratica.

Merci non suscettive e monete possonsi senza ritardo, dopo essere state purificate, restituire. Allorchè sono rese al fine della quarantena la purificazione non ha luogo.

La quarantena non comincia per le merci *suscettive* che dal giorno successivo al termine dello sciorinamento preliminare; e il principio dello sciorinamento preliminare datasi dal giorno che segue quello dell' ingresso al lazzeretto; per gli uomini dal giorno seguente a quello in cui essendo separati dalle materie *suscettive* sono entrati nel lazzeretto.

Lo *sciorinamento* preliminare non si fa se non nel lazzeretto. Si separano le balle, si sdruciscono, si tiran giù gl involti, e tutto si apre

e si maneggia con le braccia nude in modo che l' aria penetri dappertutto. Dopo il mezzo periodo dello sciorinamento preliminare, si *ricondizionano* le balle, si involgono, e si fa lo stesso della prima volta. E' d' uopo che l' aria penetri da tutte le parti della balla, e che gli uomini incaricati di questa operazione abbiano posto le loro mani nude per tutto l'intorno di ciascuna balla.

CAPITOLO VIII.

Applicazione del tenore delle patenti all'interdizione sanitaria.

PATENTE CONTAGIOSA.

1. Il *sospetto* sanitario essendo una volta nato in un paese per ragione della presenza del *contagio*, il territorio rimane sospetto durante ottanta giorni anche dopo che la malattia è cessata, e che si è operata la purgazione.

2. Le patenti delle sue provenienze sono *sporche* per lo spazio di quaranta giorni, *sospette* per venti giorni, e durante altri venti giorni *nette*.

3. Dopo la qual cosa, se nissun accidente si è palesato, per cui siasi dovuto rinnovellar la *contumacia*, vi ha luogo a rimettere quel territorio *in pratica*.

4. Questa decisione tuttavia, come altrove si è detto, dee essere in prima approvata dal

Re; essendosi S. M. riservata di non permettere ciò, attesa l'importanza dell'affare, se non dopo aver acquistato la certezza della cessazione di qualunque rischio.

Sospetto di patente sporca.

5. Quando il *sospetto* è nel grado di *patente sporca*, se la comunicazione fu *permanente*, l'interdizione è di sessanta giorni, dei quali quaranta di patente *sospetta*, e venti di *netta*.

6. Se la comunicazione fu di passaggio l'interdizione è di quaranta giorni al grado di patente *netta*.

7. Se la comunicazione fu *illimitata* l'interdizione è di soli venticinque giorni al grado di patente *netta*.

Sospetto di patente sospetta.

8. Se la comunicazione fu permanente 40 gior.;
di passaggio 30
illimitata 20

Sospetto di patente netta.

9. Se la comunicazione fu permanente 35 gior.;
di passaggio 20
illimitata 15

10. Dopo questi periodi di sequestro *l'interdizione* sanitaria è levata, salvo il caso in cui il Re riservasi di pronunziarla, dal Magistrato

competente di sanità, visti i seguenti autentici documenti:

I. Dichiarazione legale di buona salute rilasciata dall' autorità superiore del territorio interdetto;

II. Dichiarazione analoga del principale officiale sanitario;

III. Certificato di due o tre medici, e in particolare di quello che trovasi destinato al servizio sanitario.

11. Al momento che si alza l' *interdizione* le provenienze dei luoghi interdetti sono ammesse a *pratica*, dopo la visita del medico, benchè esse non avessero consumato la loro quarantena.

12. Se si presentasse ragione, dopo quella visita, di non dichiararle *sane*, l' interdizione non dovrà esser alzata.

CAPITOLO IX.

Lazzeretti

Disposizioni per l'interno e per l'esterno di essi.

Nell' indicare tutte le condizioni che dovrebbe riunire il luogo di sequestro, detto volgarmente lazzeretto, non si ha in animo di pretendere che trovinsi esse nei lazzeretti provvisorj, che per ragione del *Cholera-morbus* dovrannosi stabilire. Non possono essere situati tali lazzeretti se non che allo sbocco delle grandi strade che resteranno aperte. Si è dun-

que nella necessità di trar partito degli edifizj, come case od abituri di campagna, od altri che saranno alla portata. Si renderanno appropriati al servizio, senza però costrurre alcuna cosa di nuovo. Per la qual cosa basta la riunione la meglio possibile delle condizioni richieste, e di fare le distribuzioni interne convenienti per accostarvisi il più che si può.

1. Un lazzeretto essendo un luogo d'*isolamento* per le persone sospette, od anche contagiose, e di *spurgo* per le materie *sospette* od *infette*, dee essere disposto in guisa che niente possa comunicarsi al di fuori, e che nell'interno il contagio se mai si palesasse, non possa allargarsi per tutto, e che anzi si abbia il mezzo di rinchiuderlo e circoscriverlo nella parte dove si palesa.

2. L'estensione da darsi al lazzeretto è indeterminata, e proporzionata al numero di persone, e alla quantità di merci, che si suppone possa confluirvi allo stesso tempo.

3. Le mercanzie sono o *suscettive* o non *suscettive*. Le prime sono messe a *sciorinare*; le altre non sono che spurgate. Le prime restano più lungo tempo nel lazzeretto; le altre non fanno quasi altro che passarvi. Un lazzeretto destinato, secondo l'attività del commercio, fra il paese *infetto* e il paese *sano*, a ricevere maggior quantità di merci suscettive, dee dunque avere una più ampia estensione, che se dovessero solo esservi introdotte merci soggette soltanto allo spurgo.

4. Il suolo del lazzeretto dee essere secco e piuttosto elevato (V. cap. IV. §. 4). L'umido cagionerebbe avarie ad alcune merci, e l'azione dell'aria è di una efficacia tanto più pronta, quanto è più libera.

5. Non basta che siavi acqua in abbondanza; bisogna anche che essa sia ben distribuita, affinchè per provvedersene non siavi la necessità di circolare tratto tratto nell'interno.

6. Attorno al lazzeretto, e in un raggio di 200 a 300 metri, il terreno dee essere unito e sgombero. Le siepaglie, le macchie, i casolari ruinati, le capanne permetterebbero altrui di accostarsi al recinto senza essere veduto, la qual cosa è sempre pericolosa. Si dee cercare di prevenire le macchinazioni di violazione di regolamenti, o di sfrosi, la riuscita dei quali sarebbe più probabile sempre quando fosse facile qualche intelligenza fra le persone di fuori ed i *quarantenarj*.

7. Il recinto, doppio se si può, è formato da *muraglie*, *palizzate*, e fossi profondi o pieni d'acqua. Se il recinto è doppio, si lascia fra le due muraglie un intervallo di 10 metri. Le muraglie dovrebbero avere almeno 5 metri di altezza, acciò non si possa lanciare alcuna cosa dal di fuori facendola passare sul doppio recinto.

8. L' intervallo suddetto resta libero ed inculto. Si fanno sul medesimo le ronde; e può anche esser destinato a campo di sepoltura.

9. Quando un fosso secco serve di chiudenda,

il fondo ne resta incolto, ed è interdetto. Nissuna persona che venga specialmente di fuori può discendervi.

10. Si pongono intorno al recinto alcune vedette disposte in guisa, che nella spianata esterna, nei fossi, e lunghesso il recinto non siavi alcun punto che non possa essere veduto da due sentinelle.

11. Si turano le porte esterne, e le finestre che mettono al di fuori colle porte esterne, lasciandosi solo quelle fra esse che sono necessarie.

12. Le porte tanto del lato *contumace* che del lato *libero* sono guernite o di ponti levatoj, o almeno di barriere. Dentro di ciascuna havvi una loggia pel pertinajo e un corpo di guardia.

Distribuzioni interne.

13. La distribuzione interiore del lazzeretto è ordinata in maniera che con poche guardie possa conseguirsi una sorveglianza la più esatta; che le persone e le merci in sequestro sieno in un isolamento ben assicurato; che gli uomini e gli oggetti i quali non sono nel medesimo grado di sospetto, non possano comunicare od essere mescolati insieme; e che il servizio possa farsi con prontezza, facilità e comodo.

14. Un lazzeretto si divide in tre grandi spartimenti. La parte *contumace*, la quale racchiude tutto ciò ch'è *sospetto* od *infetto*. La

libera, che racchiude ciò che non è *sospetto*. Lo spazio che trovasi fra queste due parti contiene i parlatoj, la cantina, la cappella.

15. Presso ai parlatoj saravvi una tettoja, sotto alla quale trattengonsi coloro che vogliono parlare ai quarantenarj, ed i facchini destinati ad abitare nei recinti.

16. Per quanto è possibile vengon gli ufficiali del lazzeretto alloggiati in maniera, che dalla loro casa essi possano vedere un gran numero di punti differenti dello stabilimento. Vengono perciò alloggiati discosti gli uni dagli altri, acciò in caso di malattia *sospetta* non sieno tutti o quasi tutti *colpiti* di *sospetto* e posti in quarantena.

17. Bisogna soprattutto che gli officiali abbiano la vista sulle porte, sugli aditi, nell'entrate dei parlatoj, in una parola sopra i punti nei quali le trasgressioni del regolamento possono esser più facili.

18. Gli officj, cioè la sala di congrega per gli officiali, l'archivio, il gabinetto di lavoro, la cassa, sono riuniti nel corpo dell' alloggio occupato dall' ufficiale principale.

I magazzini non *contumaci*, la sala d'arme, possono collocarsi altrove, ma sempre in vicinanza di un officiale.

19. Havvi una prigione per gli uomini *sospetti*, ed un'altra per coloro che non sono in istato di contumacia sanitaria.

20. Nell'armeria si depositano non solo le arme del lazzeretto, che servono all'armamento delle

sentinelle, ma anche le arme di qualunque *quarantenario*. E' vietato di lasciarne veruna a loro mani.

21. Havvi ancora un piccolo deposito per la polvere da fuoco.

22. Ogni recinto forma per se solo un piccolo lazzeretto; e perciò si apre una sola porta nelle muraglie che lo formano. Anzi sarebbe bene che tutte le finestre fossero aperte verso la parte interiore del recinto.

Un recinto troppo ampio può essere spartito per mezzo di barriere fra molti quarantenarj. Vi si pongono scanni di pietra per spiegarvi le merci da *sciorinare*.

23. Sonovi recinti o alloggi speciali per le persone senza mercanzie.

24. Allorchè si può si dispongono due o tre recinti in guisa che possano essere riuniti venendo il caso di dover *isolare* un corpo di truppe.

25. Al di quà e al di là della porta che comunica dal luogo libero al luogo sospetto, havvi loggie da portinajo; una pel portinajo in *pratica*, l' altra pel portinajo *sospetto*.

Le loro finestre sono rivolte l' una all' altra verso lo spazio di mezzo, onde stabilire una reciproca sorveglianza, e sono protette ciascuna da una barriera, perchè non si possa alcuno accostare ad esse.

26 Sopra la loggia del portinajo *contumace* è posta una campana, onde chiamare l'uffiziale del lazzeretto di cui si può aver bisogno.

Alloggi.

27. Gli alloggi dei quarantenarj hanno le finestre colle ferriate. Le serrature sono poste al di fuori acciò le persone che sono colà entro non possano torle. Tutti i quarantenarj sono chiusi nelle loro camere al far della notte, e tutte le altre volte che l' uffiziale direttore del lazzeretto stima ciò necessario.

E' d'uopo che le camere non abbiano comunicazione l' una con l' altra, o almeno che le aperture siano chiuse con doppia porta e con serrature interne. Del resto è necessario che ciascuna camera per mezzo di una finestra che guardi la porta abbia una corrente d' aria.

28. Per quanto si può ogni camera dee essere abbastanza spaziosa per contenere due letti, quello del quarantenario e della sua guardia, ovvero di due quarantenarj.

29. I cavalletti di ferro, che purgansi al fuoco sono preferibili ai letti di legno, che riempionsi di insetti, e che deggionsi o abbrucciare o disfare quando sonovi stati ammalati *sospetti*.

Tettoje.

30. Le tettoje per lo *sciorinamento* fannosi in tre maniere:

I. Aperte da tutti i lati, ed allora non sono che tetti appoggiati sui pilastri.

II. Aperti d'un solo lato.

III. Con calvario. Chiamasi calvario un

quartiere sul pian terreno, al quale si giunge per un pendìo dolce, e perciò prolungato.

Nei lazzeretti provvisorj si distendono le merci sul prato, o sopra assi.

Luogo per lo spurgo per mezzo dei gaz.

31. In uno dei recinti nella *parte contumace* si dispone un locale per lo spurgo da farsi per mezzo dei gaz acidi. Non havvi altra apertura che una porta e una piccola finestra, che chiudano esattamente all'esteriore. Si mettono nell'interno alcune verghe di legno, o cordami di *sparto* o di scorza d'alberi, e vi si gittano sopra, e vi si distendono le robe e gli oggetti che voglionsi spurgare.

Dee esservi alla mano un lavatojo, abbondante d'acqua, e pietre piatte per battervi la biancheria.

32. In un angolo della tettoja, o in una camera destinata ai quarantenarj si pongono armadj ingraticolati, nei quali si depositano sotto chiave gli oggetti di gran valore e di piccolo volume, come galloni, merletti, pitture sovra pergamena, e cose simili che potessero eccitare la cupidità ed essere agevolmente sottratte. Questi oggetti vi saranno esposti e rivoltati, in una parola *sciorinati*.

Cimitero.

33. In quanto si può i cadaveri sono sepolti

profondamente e ricoperti di calce viva. E' d'uopo adunque di avere a portata del luogo di sepoltura un piccolo magazzino che serva di deposito per la calce viva.

Deposito delle spazzature.

34. Come la menoma particella di materia suscettiva impregnata di veleno può dar luogo al contagio, si destina nell' interno del sito *contumace* uno spazio chiuso, nel quale si gettano le spazzature dei recinti contenenti le persone o le merci *contumaci*. E' proibito di rimaneggiare quelle spazzature per ricercarvi cosa veruna.

Inferriata.

35. Ivi trovasi una grata di ferro sulla quale si brucciano le robe degli appestati, e le altre cose infette.

Parlatoj.

36. Il luogo che serve di parlatojo è vasto e arioso. E' spartito nella sua lunghezza in quattro divisioni o corridoj ineguali. Il primo serve al passaggio dei quarantenarj. Il 2. è diviso in varj spartimenti dove ciascuno di essi si colloca Il 3. rimane vuoto. Il 4. è occupato dalle persone in *pratica* che vi circolano, e che fermansi in faccia ai quarantenarj coi quali parlano.

Il 3. corridojo ha due metri di larghezza. Esso è chiuso dal lato dei sospetti da una muraglia di altezza d' appoggio; al di sopra del quale s'innalza una reticella di ferro che tocca la soffitta, o si eleva fino ad un tramezzo di legno il quale la tocchi.

Dal lato delle persone in pratica non vi ha che un muro d' appoggio.

Questa disposizione tende ad impedire che non si possa gittare veruna cosa dalla parte *sospetta* alla *libera*. Oltre a ciò i custodi sorvegliano ogni cosa severamente.

37. Havvi un particolare parlatojo per gli interrogatorj. Vi si ammettono anche le donne, o le persone per le quali si vuole usare qualche riguardo.

38. Nel parlatojo vi è una ruota per rimettere quello che si vuol far passare ai quarantenarj, ma sempre per le mani dei custodi.

39. Questi parlatoj deggiono essere assai ariosi.

Cantina.

40. La cantina racchiude dal lato della parte in *pratica* ossia *libera* tutto quello che constituisce una locanda. Dal lato *sospetto* havvi solamente piccole camere, isolate fra di loro, guarnite di tavole e di scanni, dove passano i quarantenarj per comprare o consumare i loro viveri.

La trasmessione se ne fa su larghe palette attraverso di finestre che sono in parte chiuse

da inferriate. Nissuna cosa è toccata immediatamente dai quarantenarj, ma solo dalle lor guardie. I piatti, i tondi, le possate che essi rendono sono gittate dalle guardie dei quarantenarj in un truogolo ripieno d'acqua, quindi ben lavati rimettonsi alle persone di servizio del locandiere.

Il denaro è passato all'aceto, o lavato in copiosa acqua.

41. L'immersione delle lettere nell'aceto, la purificazione delle monete, l'esposizione al vapore di zolfo o ai gaz acidi si fa in un parlatojo accomodato a tal servizio, vasto e guernito di tavole sulle quali si lasciano asciugare le lettere passate all'aceto.

Cappella.

42. La cappella quando può aversene una è disposta in guisa che un prete *sospetto* possa dire la messa, se havvi tutto ciò ch'è d'uopo pel servizio dell'altare, ovvero che un prete *libero* possa celebrare senza comunicare coi *sospetti*.

43. Non si permette ai cani di girare attorno; e si tengono perciò o al guinzaglio o chiusi. Non è neppure permesso l'aver dei gatti a meno che non tengansi in gabbia.

Prigione.

44. La prigione destinata del pari ai quaran-

tenarj ed agli uomini sani è composta di parecchie camere senza comunicazione fra di esse. Al lato di una di esse è un parlatojo che serve per gl'interrogatorj in caso di processo incominciato nel lazzeretto. Presso alla prigione dee esservi l'alloggio di un officiale, o per le guardie, e di più un corpo di guardia, o almeno una vedetta per collocarvi una sentinella.

CAPITOLO X.

Patenti, Bollette, Attestati, Revisioni.

1. Tutte le persone o cose che partono da un paese *sospetto* in regola di sanità per entrare in un paese *libero*, o che vuole almeno far uso di cautele sanitarie deggiono essere accompagnate da un certificato di *sanità* ossia da *patente*.

2. Questa *patente* fa conoscere lo stato sanitario del paese donde è la partenza, e vi si aggiungono per sovrabbondanza le notizie della salute pubblica dei paesi circonvicini.

3. In caso di qualche avvenimento sinistro nel proprio territorio, se ne fa menzione nella *patente*, benchè la conseguenza di questa dichiarazione sia di vedersi colpito da interdizione sanitaria; ma i doveri sagri dell'umanità e la confidenza che si accorda ai certificati sanitarj impongono l' obbligo il più rigoroso a chi li spedisce di essere veridico.

4. Le *patenti* sono spedite dall'autorità sanitaria, o in difetto dagli agenti consolari, o

dalle amministrazioni locali; in una parola dall'autorità che ha l'ispezione la più diretta sulla pubblica sanità.

5. Non si ha verun riguardo ad una *patente* spedita da chi non ha il diritto di lasciarla.

6. Le *patenti* di sanità che sono spedite per un bastimento, una caravana, un reggimento che marcia in truppa, *cuoprono* tutto ciò che il bastimento rinchiude, che costituisce la caravana, che appartiene al reggimento. Le persone e le cose sono del pari comprese in tal certificato, e sono tutte riconosciute e tenute nel medesimo stato sanitario, sempre che non siavi nè aumentazione, nè diminuzione in tutto ciò che è descritto nella *patente*. In fatto la diminuzione di un uomo lascerebbe sospettare ch' egli è morto di *malattia contagiosa*. L' aumentazione farebbe temere che egli venga da paese infetto. Le mercanzie di meno farebbero presumere che si è messo mano sulle balle. Le mercanzie di più potrebbero provenire da luoghi *contaminati*.

7. Egli è cosa evidente che per parte di terra è difficile il poter rimettere questi certificati collettivi, che nei paesi marittimi chiamansi *patenti*.

Bollette.

8. Ma per le persone si danno certificati individuali appellati *bollette* o *bollettini di sanità*. I bambini lattanti sono però inscritti nel bol-

lettino delle loro madri, perchè non possono essere separati un solo istante.

9. Per le mercanzie si danno *patenti* chiamate *attestazioni di sanità*, le quali servono a provare che provengono da paesi non *sospetti*, o che hanno subito lo *spurgo*, ossia la *purificazione* sanitaria in un lazzeretto perciò accreditato.

10. Siccome si partecipa a tutte le *correlazioni sanitarie*, ossia ai così detti *pregiudizj sanitarj* dei paesi che vengono da taluno attraversati, perciò le *patenti*, i *bollettini* e le *attestazioni* deggiono vidimarsi in tutti i paesi attraversati, nei quali havvi un' autorità sanitaria.

11. Risulta da ciò che dal lato di terra il grado di *sospetto* delle provenienze è comprovato con lo stato sanitario del luogo di partenza e del territorio percorso, e in fine con la buona salute, e con lo stato di malattia dell' individuo.

12. Tutto ciò che presentasi senza *patente*, *bollettino* o *attestazione* di sanità dee essere rispinto, o sottoposto alla più severa quarantena perchè si può supporre che la provenienza sia da paese o assai *sospetto*, od anche *contaminato*.

CAPITOLO XIII.

Provvedimenti pei casi, nei quali il Cholera-morbus *si avvicinasse alle provincie de' Regj Stati, o vi apparisse.*

PARTE PRIMA.

Provvedimenti pei casi, nei quali il Cholera-morbus *si avvicinasse alle province de' Regj Stati.*

1. Nel caso, in cui il morbo s' avvicinasse ai confini dello Stato, saranno tosto sottoposti alla più accurata vigilanza sanitaria quei luoghi e quei comuni, i quali si trovano per la loro positura o per le relazioni di traffico più vicini o più aperti alle corrispondenze con le province invase dal contagio.

Il Governo pubblicherà allora uno stato specifico di tali luoghi.

2. Saranno tosto create in ciascuno d' essi luoghi Commissioni speciali composte del Sindaco, e di un medico o chirurgo. Nei luoghi piccoli queste Commissioni avranno almeno un aggiunto scelto dal Sindaco fra i consiglieri del comune. I medici o chirurghi che trovansi al servizio dello Stato saranno tenuti d'officio ad assumere quest' incarico. Altrimenti dovrà scegliersi un medico o chirurgo fra quelli che abitano nel luogo; e se non ve ne ha, dovrassi provvedere, per quanto è possibile senza indu-

gio, a che venga colà a tal uopo un medico o chirurgo, obbligandosi intanto a prender cura di quel luogo il medico o chirurgo viciniore da sceglietsi in quei luoghi, ove non esiste il bisogno di eguali provvedimenti.

Se ad una sola persona dell' arte per ragioni imperiose troverassi commessa l ispezione sopra più luoghi, dovrà la medesima recarsi ogni giorno nei diversi luoghi dell'assegnatogli distretto, onde provvedere ai bisogni del servizio unitamente ai Sindaci. Non potrà perciò assegnarsele maggior numero di luoghi di quanto possa essere visitato in ciascun giorno.

3. Nei luoghi più cospicui sarà aggregato ad essa Commissione un maggior numero di aggiunti e di medici e chirurghi. Questi luoghi perciò deggiono dividersi in più distretti stabilendosi in ciascuno speciali Commissioni composte da uno di essi medici o chirurghi, e di un membro del Consiglio della città o villa, da scegliersi dal Sindaco.

Così pure a seconda delle occorrenze potranno più luoghi riunirsi in un solo distretto, al quale sarà preposta una Commissione formata di egual modo.

4. Ogni medico o chirurgo dovrà obbedire senza indugio alla richiesta, che a tal uopo gli verrà fatta, e nessun affare, qualunque esser si voglia, può esser valevole a scusarlo.

5. Queste Commissioni locali hanno l'obbligo di corrispondere periodicamente con le Giunte Provinciali sanitarie che trovansi già stabilite,

e di eseguire gli ordini che ne riceveranno, come anche quelli che loro potranno direttamente pervenire dalle Giunte Divisionarie, dai Magistrati di Sanità, o dalla Giunta superiore.

Sarà cura speciale delle Giunte Provinciali di deputare tratto tratto uno dei loro membri, il quale recandosi nel luogo, e visitandolo percorra i distretti tutti, dove sono stabilite le Commissioni locali, e si chiarisca del puntuale adempimento per parte di esse d'ogni dovere loro imposto, facendone quindi relazione alla Giunta.

6. Le Commissioni locali hanno specialmente l'obbligo di preparare tutto ciò che può abbisognare per l'eseguimento dei provvedimenti da porsi in opera nel caso di effettiva apparizione del *Cholera*, ed inoltre di vegliare con incessante attenzione sovra lo stato sanitario degli abitanti dei loro luoghi e distretti. La Commissione si radunerà quotidianamente ad ora fissa, onde provvedere a qualunque emergente.

7. Affinchè la Commissione sia sempre istrutta dello stato sanitario del suo luogo in un modo conforme al proposto fine, dovrà la medesima, e specialmente la persona, dell'arte che ne fa parte, accuratamente informarsi dello stato sanitario col mezzo di frequenti personali richieste, e sopra tutto coll'invigilare sopra ciascun caso di malattia.

Se nel luogo vi sono più medici o chirurghi dovranno eglino essere obbligati a darle

notizia dei malati per esser curati, e d'ogni cosa che venisse lor fatto di conoscere circa lo stato sanitario, e ciò giornalmente e personalmente nell'ora in cui la Commissione si aduna, ed in caso d'impedimento, per iscritto.

Tutti i padroni di casa e capi di famiglia dovranno essere richiesti con minaccia di gastigo a dar subito relazione di ogni caso di ammalamento di qualche importanza, o di morte improvvisa accaduta nella loro casa o famiglia, affinchè si possa provvedere all'opportuna ricognizione medica.

Non si potrà perciò seppellire alcun morto prima che sia stato visitato da un medico per parte della Commissione, e questi abbia prese esatte informazioni sul corso della malattia e sulla cagione della morte, e solo dopo ciò sarà da esso rilasciata, e sottoscritta la carta di sepoltura.

8. Dovrà severissimamente vietarsi ogni irregolare comunicazione cogli abitanti di contrade *infette*, e sopra tutto di quelle poste in *contumacia*. Dovranno inculcarsi agli abitanti i pericoli nascenti dalla violazione di tal divieto, e s'invigilerà col massimo rigore per la scrupolosa osservanza del medesimo.

9. Si pubblicheranno istruzioni speciali sul metodo di vivere più confacente ad isfuggire il *contagio*.

La Commissione dovrà specialmente vegliare, acciocchè i provvedimenti ordinati per la nettezza e salubrità, e pel libero corso del-

l' aria nei luoghi di pubblica radunanza siano puntualmente osservati. Veglierà del pari sulla pulizia delle corti, e delle pubbliche vie, a qual fine le sarà permesso di aggiungersi tanti commissionarj quanti saranno necessarj all'uopo.

10. Tutti i viaggiatori che vogliono penetrare nei luoghi come sovra posti sotto vigilanza, deggiono in prima provare mercè dei documenti a tale uopo richiesti dalle relative leggi sanitarie, o d'avere subito la loro *quarantena* ai confini, se provengono da paese *infetto*, ovvero che arrivino da regioni pienamente *libere* dal morbo, e che nel loro viaggio non trovarono luogo infetto. Nessuno straniero perciò potrà essere ricoverato negli alberghi o case private senza un permesso speciale della Commissione.

Le persone poi non provvedute di quei documenti sanitarj, o che mostrinsi in altra guisa *sospette*, dovranno respingersi dalla frontiera, dove non vogliano assoggettarsi alla regolare contumacia.

Sono compresi in questa categoria di persone *sospette* oltre i merciaiuoli, di cui nel manifesto pubblicato dalla Giunta superiore di sanità il 6 Luglio 1831, e diffamati in genere di sfroso, anche gli accattoni, o notoriamente miserabili.

11. I provvedimenti in virtù dei quali i viaggiatori possono di presente entrare nei Regj Stati con il loro equipaggio, cesseranno il loro effetto nei luoghi sottoposti a vigilanza: epper-

ciò gli effetti e le robe appartenenti ad essi viaggiatori saranno sottoposti allo *spurgo* ed allo *sciorinamento* secondo le regole in tali casi stabilite, sempre che il viaggiatore non sia per dimostrare con presentazione di autentici documenti ch'egli ha abbandonato le province confinanti con quelle *infette dal morbo* per lo meno venticinque giorni prima del suo arrivo al confine dei Regj Stati.

12. Il Governo si recherà a premura di determinare que' punti della frontiera pei quali sarà permesso l'ingresso dei viaggiatori. L'introduzione di qualsivoglia persona, o di qualsivoglia cosa per una via diversa da quelle che saranno determinate sarà severamente proibita, ed impedita, abbisognando, con la forza.

13. Saranno tali punti coordinati in quanto sarà possibile con quelli che lascierannosi aperti pel servizio doganale, acciò il commercio riesca meno incagliato, ed il Governo abbia un numero maggiore di officiali intenti a cautelare l'eseguimento delle leggi sanitarie.

14. Le mercanzie tutte che vorranno introdursi nei luoghi, o nei comuni menzionati nel § 1, saranno sottoposte a quelle discipline sanitarie che si adoperano nei casi di provenienza da luoghi *sospetti*.

15. Sarà perciò immediatamente, nei siti più acconci, stabilito per l'ingresso in quei luoghi il lazzeretto, perchè possano quelle discipline essere poste ad effetto senza ulteriore indugio.

16. I viaggiatori, o conduttori di animali o

o merci i quali abbiano colle *cautele sanitarie* ottenuto l'ingresso nei Regj Stati, sono tenuti a presentarsi per la controlleria delle loro carte ad uno degli uffizj che ad un tal fine saranno determinati.

17. Ogni conduttore di vetture, bestiame, o merci sarà tenuto di procurare che ogni persona che seco lui giunge abbia i certificati di sanità che si richiedono dalle regole a tal uopo stabilite. Egli non può incaricarsi della condotta di persone che non sieno provvedute di quei documenti, o condur seco animali, merci o altri oggetti, che non sieno compresi negli stati in essi documenti inseriti.

18. Quelli fra tali documenti che si trovassero alterati o cancellati daranno luogo a sorveglianza particolare senza pregiudizio di un prolungo di *quarantena*, e delle punizioni da infliggersi secondo le leggi.

19. I conduttori deggiono far risultare avanti alle Autorità competenti le malattie alle quali fossero stati assoggettati nel tragitto gli uomini o gli animali da essi condotti. Essi dovranno bruciare le robe che avessero servito nel viaggio a persone morte d'infermità contagiosa, e deporre per essere *spurgate* quelle appartenenti alle persone che fossero state solamente attaccate da malattia di quella natura.

20. Essi conduttori, e tutti gli altri individui che giungono ai predetti luoghi deggiono prestare giuramento di deporre la verità negli interrogatorj ai quali saranno sottoposti in tutto ciò che riguarda la pubblica sanità. 9

(*Veggasi nel Capitolo XI la norma dell' interrogatorio*).

PARTE SECONDA.

Ordinamenti pel caso di effettiva apparizione del Cholera *in un qualche luogo de' Regj Stati.*

21. Tostochè il *Cholera* si manifesterà in un qualche luogo dei Regj Stati, il Sindaco del luogo ne porgerà tosto notizia all' Intendente della provincia od alla Giunta provinciale od al Magistrato di sanità, che ne informerà la Giunta Divisionaria, e la Giunta superiore. Intanto s' intenderà tosto esso luogo compreso nel novero dei luoghi *infetti*; ed al fine di ovviare all' allargamento del morbo, non si permetterà ad alcuno di allontanarsi da esso luogo, prima che non abbia subito la regolare *quarantena*.

22 Se contro ogni aspettazione si manifestasse il *Cholera* in un luogo in cui non fosse ancora stabilita la Commissione locale di cui nella prima parte del presente, si provvederà immantinenti e senza perdita di tempo pel prontissimo ordinamento di essa.

23 Questa Commissione veglierà a che il medico od il chirurgo addetto ad essa faccia regolarmente di giorno in giorno un accurato quadro degli ammalati.

Questo quadro sarà diviso in altrettanti colonnelli quanti ce ne vorranno per indicare:

I. La data del giorno, mese, ed anno.

II. Il numero degli ammalati nel giorno precedente.

III. Il nome, l'età, e la professione dei nuovi ammalati.

IV. Il luogo in cui sono custoditi, vale a dire se sono in casa loro, od al lazzeretto.

V. Il numero de' giorni scorsi dappoichè ciascheduno ammalato è stato *isolato*.

VI. Il nome degli ammalati guariti, dei convalescenti, e de' morti.

Un ultimo colonnello sarà riserbato per le osservazioni che al medico od al chirurgo occoresse di fare.

Questo quadro sarà dalla Commissione di tre in tre giorni trasmesso alla Giunta Provinciale di sanità pubblica.

24. Tostochè manifestansi i primi sintomi del *Cholera* dovranno gli abitanti venir eccitati a rinchiudere in casse o cofani tutti i loro effetti superflui e non destinati ad uso quotidiano, da sigillarsi dall'Autorità, e non aprirsi se non dopo la totale scomparsa del morbo.

Per questa cautela un gran numero di robe e cose sarà sottratto al *contagio*, e per conseguente al bisogno di *spurgo*.

25. Saranno senza indugio eretti spedali il più che possibile appartati e ben ariosi, da provvedersi di tutto il bisognevole per ricevere quegli ammalati, i quali non possono rimanere nelle loro abitazioni, avuto in ciò riguardo alla popolazione del paese.

26. Si stabiliranno presso ciascuno spedale i medici occorrenti, il personale necessario per l'amministrazione, ed un numero sufficiente di servi detti di *sanità* e di *contumacia* per le *purificazioni* delle robe, i quali potranno pure essere adoperati per infermieri.

27 Si riceveranno in tali spedali gli ammalati della classe più povera, e quelli le abitazioni dei quali sono troppo anguste, onde potervisi mantenere pura l'aria, ed operarvisi la necessaria separazione degli ammalati dai *sani*.

28. Affinchè i medicinali sieno ovunque presti, si dovrà nei luoghi, ove non fosse farmacia, tener sempre in pronto una proporzionata quantità de'medicinali indicati nell'elenco unito a questo capitolo.

29. Constando in modo certo che il *Cholera* siasi manifestato in qualche persona, dovrà tosto eseguirsi il chiudimento della casa in cui trovasi l'ammalato.

Questo chiudimento si opera col mezzo di altrettante guardie poste attorno alla casa quante ce ne vogliono ad impedire ogni comunicazione degli abitanti in essa cogli altri del luogo. I confini dello spazio chiuso saranno segnati sempre s'è possibile con una corda tesa attorno alla casa.

Durante tale chiudimento la violazione delle regole per esso stabilite è punita colle pene medesime prescritte contro ai violatori delle *quarantene*, e delle altre leggi sanitarie.

30. Nel caso poi di maggior pericolo, od in cui le cautele adoperate per impedire la dilatazione del morbo, non valessero ad arrestarne i progressi si dovrà subito provvedere al chiudimento del luogo, il quale sarà ad un tal fine circondato da un distaccamento d'infanteria. Nel qual caso l'uffiziale che lo comanda fa parte della Commissione locale.

In mancanza di forza militare i comuni vicini sono obbligati a somministrare il numero d'uomini che si richiede per tale servizio.

31. Sarà inoltre stabilito un numero sufficiente di *servi delle vie* destinati agli usi di cui infra, e specialmente per provvedere ai bisogni occorrenti per le persone *rinchiuse*.

32. Devesi accuratissimamente impedire ogni trasporto di oggetti dalle case chiuse. I cani, gatti, ed altri animali di consimile sorta saranno uccisi, e saranno raccorciate le ali del pollame, che dovrà primieramente servire di nutrimento agli abitanti.

33. Il medico addetto alla Commissione, o se ve n'ha più, quello addetto al distretto, dee subito esaminare se l'ammalato, ove questo ciò desideri, possa o no essere curato nella propria abitazione; la qual cosa può concedersi senza difficoltà, quando l'ammalato trovasi in un'abitazione abbastanza spaziosa, onde possa essere separato dalle altre persone della casa, e possa pure dopo la guarigione lasciare la camera in cui giaceva, ed ultimare l'opportuna *quarantena* in un'altra. In tal caso può l'am-

malato scegliersi il proprio medico; ma uno di quelli addetti alla Commissione dee vegliare sull'andamento della cura relativamente alla polizia medica, ed ove ne sia il caso porre presso all'ammalato un pubblico *servo di sanità*.

Se poi non si possono adempire le sovra indicate condizioni, si dee trasportare l'ammalato nell'ospedale col mezzo de' *servi di sanità*.

34. Tostochè un' ammalato di *Cholera* sarà stato ricevuto in un ospedale dovrà questo venir *chiuso* con tutto rigore.

35. Quantunque l' ammalato sia stato trasferito nello spedale, si dovrà tuttavia *chiudere* la casa in cui abitava, e porla *sotto contumacia*, e dovranno venir ricercati e forzati ad essere rinchiusi nella medesima quegli abitanti che già se ne fossero allontanati.

36. Se la persona assalita dal *Cholera* fosse morta, e solo dopo la morte si riconoscesse l'esistenza di quel morbo, dovrà parimenti chiudersi la di lui casa, adoperando le cautele indicate nel paragrafo precedente, e non sarà messa a pratica, se non dopo che sia *purificata* nel modo prescritto dai regolamenti sanitarj.

Il defunto poi dovrà esser sepolto in conformità del modo indicato in uno dei paragrafi seguenti.

37. Le persone rinchiuse nelle proprie case saranno provvedute del bisognevole per mezzo de' *servi di strada*, o da quello fra i proprj servitori che ad un tal fine rimarrà fuori, e ciò con le cautele raccomandate pei regolamenti

sanitarj. Il danaro che sarà pagato a tal fine dovrà purgarsi con aceto prima d'essere ricevuto.

Se poi gli abitanti della casa chiusa saranno poveri, verrà loro somministrato il bisognevole a spese del comune.

38 Il comune provvederà pure acciò, ove gli abitanti delle case *chiuse* abbiano lavori da eseguire e che non potrebbero tralasciarsi senza danno, come a cagione d'esempio la coltura dei campi, vengano tai lavori eseguiti da altre persone.

39. Se il *Cholera* si manifesterà in varie case distanti le une dalle altre, dovrà ciascuna essere *chiusa* nel modo sovra indicato.

Se poi si manifestasse in più case attigue, queste saranno sottoposte ad un comune *chiudimento*. Nella stessa guisa verranno pur chiusi intieri rioni, od anche le ville e le città, quando venissero ad essere infetti.

40. Nel caso di maggiore allargamento del morbo dovrà inoltre chiudersi l'intiero luogo con una seconda linea di cordone, e si procederà in pari modo al chiudimento d'intieri distretti infetti. In quale occorrenza è d'uopo anche valersi degl'impedimenti naturali, come fossi, chiudende, abbattimenti d'alberi ec. a sostegno del cordone militare.

41. Si erigeranno in convenienti distanze casette pei soldati del cordone. I varj posti militari, saranno collocati in non troppa distanza gli uni dagli altri, ed in modo a poter comunicare insieme, e soprattutto in modo che pos-

sano con certezza impedire che nessuna cosa penetri per la linea che debbono custodire.

42. Allorchè un villaggio, od una borgata si troverà in istato d' *interdizione* frammezzo ad un territorio ancora *libero*, si stabilirà vicino alla linea del cordone un recinto destinato a servir di mercato, che valga a tenere provveduto dell'occorrente il luogo *contumace.*

Se poi il territorio fosse anch'egli *interdetto* non saravvi bisogno di stabilire questo mercato.

Per ciò che spetta alle città assai popolose, intorno alle quali si fosse riputato necessario lo stabilimento di un cordone, dopo aver *chiuse* le case *infette*, oltre ad uno o parecchi mercati; sarà sulla linea del cordone costrutta una casa di *contumacia*, in cui gli abitanti che volessero allontanarsi dalla città faranno la loro *quarantena.* Tuttavia, i mercati non saranno stabiliti, se l' *interdiziane* si estendesse nelle campagne vicine ad una porzione di territorio bastevolmente ampia perchè *gli* abitanti potessero far le loro provvigioni *dentro alla linea.*

43. Il mercato è un recinto fatto di tavole, il cui spazio interiore è diviso in tre spartimenti col mezzo di doppj cancelli; l' uno dei quali posto verso la regione *sana* serve per gli abitanti della medesima; l'altro posto verso il luogo *chiuso* serve per gli abitanti di esso; ed in quello di mezzo stanno gli officiali di *contumacia*, i quali sopravvedono alla polizia del mercato che quivi ha luogo ad ore prefisse.

Le vettovaglie da introdursi nel mercato saranno comprate all'ingrosso, e quindi rivendute al minuto agli abitanti del luogo *interdetto* sotto la vigilanza della Commissione locale. Il danaro a tal uopo pagato dalla parte del luogo *chiuso* dovrà prima essere purgato con aceto dai *servi di contumacia* posti nello spartimento di mezzo, e poscia porgersi ai venditori con cucchiaj di metallo.

Nel caso poi di maggior durata del *chiudimento* si collocherà nel recinto un'officina per suffimigazioni, onde profumare con zolfo, con gaz muriatico o nitrico, e secondo le norme prescritte in proposito, le lettere provenienti dal luogo *chiuso*, non che le carte le quali si fossero talvolta date in pagamento.

Il personale occorrente per ciascun *mercato* consiste in un ispettore, e parecchj *servi di contumacia*.

44 Le case di *contumacia* da erigersi sulla linea del cordone dovranno essere composte di un numero sufficiente di camere, nelle quali si subirà una *quarantena* di trentasei giorni dalle persone che vogliono lasciare il luogo *chiuso*. Oltre a queste camere saravvi un luogo ad uso di depositarìa per le robe dei *quarantenarj*, ed un altro acconcio allo *spurgo* di esse robe.

Il personale di una casa di *contumacia* sarà composto d'un officiale, di un medico e d'un impiegato della polizia o delle dogane, e d'un proporzionato numero di *servi di sanità*;

i quali tutti ad eccezione del medico dovranno abitare nella casa.

45. Nel mentre che così come si è di sopra indicato verranno pel *chiudimento* separate le persone *infette*, o *sospette di contagio* dalle *sane* del medesimo luogo, e che mercè lo stabilimento di una linea esterna di cordone, s' impedirà occorrendo la comunicazione di questi ultimi con gli abitanti al di fuori, nulla sarà trascurato per avere i ragguagli i più pronti ed i più accurati intorno ai progressi del morbo, per essere in grado di ordinare incontanente i necessarj provvedimenti.

A tal uopo i medici, ed i chirurghi addetti alla Commissione dovranno quotidianamente, o tutt'almanco quanto più frequentemente si potrà, visitare gli abitanti del luogo *interdetto* per avere contezza del loro stato sanitario. Sarà dato riscontro del risultamento di tali visite alla Commissione giorno per giorno, la quale provvederà tosto per la *separazione* dei nuovi ammalati.

46. Tutti i luoghi pubblici nei quali suole adunarsi molta gente, e specialmente le scuole, gli alberghi, i teatri, ec. dovranno venir chiusi. Le chiese se non si chiudono, ma si evitano tutte le cerimonie che radunerebbero troppa folla di gente, nella qual cosa la prudenza dei vescovi e dei curati non lascierà certamente a desiderare alcun altro speciale provvedimento. Non si faranno perciò le solite processioni, ed i cadaveri dei defunti non saranno più presen-

tati alla chiesa. Se la malattia si propaga vie più non si permette più l'ingresso in chiesa che ad un ristretto numero di persone per volta, alle quali si raccomanderà di evitare ogni contatto fra di loro, e si farà allora suonare il tocco delle messe in una maniera particolare, indicando cioè in modo diverso il *principio*, l'*elevazione*, e il *fine*, acciochè dall' interno delle case ciascuno possa unirsi d'intenzione al celebrante.

47. Si apporranno guardie a quei luoghi nei quali si vendono le più necessarie vettovaglie, ed altre cose indispensabili come per esempio alle panatterie, e farmacie, ai macelli ed ai mercati, onde impedire il contemporaneo concorso ed il contatto di molta gente. La polizia dee inoltre vegliare sopra il traffico dei comestibili, e procurare che ne venga procacciata sufficiente quantità.

48. I Magistrati faranno *isolare* i magazzini e le botteghe delle distribuzioni giornaliere, come quelle dei panattieri, beccaj, le cantine, le farmacie ec. Si stabiliranno davanti a ciascuna di queste botteghe doppie barriere alle quali staranno alcuni commissarj con guardie, acciò nessuna cosa *suscettiva* passi dall'esterno all'interno, e che le monete prima di essere ricevute s' immergano prima nell'aceto. Si veglierà così all'interesse generale conservando illesi dal contagio uomini necessarj al pubblico, e che è difficile di rimpiazzare.

La casa del comune, quella della primaria

Autorità, i tribunali, tutti i luoghi, dove il popolo o gl'impiegati di ogni grado accorrono pei bisogni dell'amministrazione e dei servi, i pubblici di ogni genere, saranno per egual ragione *isolati* con eguali cautele.

Si raccomanderà anche ai cittadini d'*isolarsi* nelle loro case, a qual uopo ogni famiglia dee praticare nel proprio domicilio ciò che fassi nei luoghi pubblici d'*isolamento*, e formare nel recinto dell'abitazione una spezie di piccolo lazzeretto. Un individuo di ogni famiglia va fuori per le provvigioni, e in quanto si può sempre lo stesso; è meglio uomo e di età matura che donna, per cagione delle vestimenta lunghe di queste, o fanciulli per la leggierezza dell'età.

49. Nelle case de' privati nelle quali fossero persone ammalate di *Cholera*, che non si fosse creduto necessario di far trasportare allo spedale, si dovrà provvedere, siccome occorre in tutti i morbi contagiosi, per la conservazione della massima mondezza, per l'allontanamento di tutte le sostanze atte a venir *infette*, e di ogni cosa che possa corrompere l'aria, e per la quotidiana sufficiente sua rinnovazione. Si faranno pure in esse case quotidiane suffumigazioni con acido nitrico, od altri.

50. Per la preparazione di tali suffumigi di gaz acido nitrico si pone in una coppa di vetro, o di porcellana quattro dramme di salnitro polverizzato, e vi si spande sopra a poco a poco una eguale quantità d'acido solforico con-

centrato, scuotendo spessamente tale mistura con una spatola di vetro. Da ciò si esalano bianchi vapori d'acido di salnitro, i quali tosto si spandono nella camera.

Non è cosa prudente di mescolare in un vaso maggiore quantità di quella indicata; ma potrebbonsi all'uopo moltiplicare i vasi.

Si allontaneranno dal contatto di quella mistura, i metalli, il *legno*, *la paglia*, e tutte le sostanze animali affinchè non si esalino vapori rossi, nocivi ai polmoni.

51. Anche nel caso in cui gli ammalati siano curati da proprj medici o chirurghi, dovranno quelli addetti alla Commissione invigilare sopra la puntuale osservanza di tali norme sanitarie per parte dei servi proprj dell'ammalato, o di quelli loro addetti dalla Commissione.

52. Si procederà con uguale metodo negli spedali, nei quali, siccome sovra si accennò, dovranno trasportarsi per quanto si può quegli ammalati di *Cholera*, i quali per povertà o per difetto di sito non possono essere curati in casa.

53. Dopo la seguita guarigione si sottoporranno li convalescenti ad una *quarantena* di giorni quaranta. Ma siccome la *quarantena* ordinaria è di ottanta giorni, l'*interdizione* non sarà alzata se non dopo una dilazione almeno lunga egualmente (*V. i c.* 5. e 7).

Per queste *quarantene* che si fanno nell'interno delle regioni, o delle abitazioni *interdette* si stabiliranno in vicinanza degli spedali apposite case di *quarantena* per gli ammalati stati curati negli ospedali medesimi.

Le dette case avranno un ispettore ed un numero sufficiente di *servi*, e verranno esattissimamente chiuse con la forza armata.

I convalescenti vi saranno trasferiti, dopochè sarà stato loro dapprima somministrato un bagno nello spedale, e provvista biancheria di bucato. Non sarà permesso in nessun caso agli ammalati convalescenti di trasportare seco loro cosa alcuna dallo spedale nella casa di *quarantena*.

Durante il loro soggiorno nella casa di *quarantena* verranno ancor somministrati alcuni bagni ai convalescenti; si faranno loro suffumigazioni con gaz acido nitrico; saranno essi frequentemente visitati dal medico a cui sarà affidata la cura di tali case, e si lascieranno uscire dopo il trascorso di quaranta giorni, ove sino a tal tempo non siasi manifestato alcun nuovo sintomo di morbo.

54. In pari guisa si sottoporranno ad una *quarantena* di giorni quaranta dopo la guarigione gli ammalati rimasti nelle proprie case. A tal uopo dopo aver preso un bagno ed essersi vestiti con biancheria di bucato, si recheranno in un' altra camera della loro abitazione per quanto possibile appartata, lasciando ogni cosa di cui si fossero valsi nella camera nella quale giacevano, da rimanere ivi il tutto rinchiuso sin dopo la regolare *purificazione* operatasi nel modo prescritto dalle leggi sanitarie.

Dovranno quindi restar chiusi nella nuova camera sopr' accennata, con osservarsi sotto la

vigilanza de' medici addetti alla Commissione il trattamento indicato di sopra al § 53.

Nel caso bensì di qualche dubbietà circa alla possibilità di tale accurata sorveglianza faranno trasportare anche quelli convalescenti nelle case di *quarantena*.

55. Le persone che abitano nella casa in cui siasi manifestato il *Cholera*, così quando l'ammalato vi è morto, secondo il caso preveduto nel § 36, come quando gli sia stata fatta facoltà di farsi curare in casa, oppure sia stato trasportato allo spedale, debbono tutte essere sottoposte a pari *quarantena*.

56. Prima che siano *messe a pratica* le case in cui sarà stata qualche persona ammalata di *Cholera*, dovranno esse case accuratissimamente *purgarsi*; e le cose tutte che vi si troveranno saranno *disinfettate*. E tale *purificazione* è necessaria tanto per le case nelle quali rimasero gli ammalati, quanto per quelle dalle quali vennero essi trasportati negli spedali. Ma è specialmente necessaria una massima accuratezza nella *purificazione* delle prime.

57. A tale fine si dovrà primieramente (dopo essersi esattamente chiuse le porte e le finestre) praticare suffumigazione con cloro.

Per ciò eseguire si prendono 9 parti di sale comune polverizzato, 8 parti di manganese in polvere, e da 16 a 18 parti di acido solforico concentrato, stemprato in altrettanta quantità di acqua. Si rimescola quindi accuratamente insieme la polvere del sale comune e

del manganese, si pone questa mistura in una coppa di vetro, o porcellana, e vi si spande di sopra l'acido solforico stemprato nell'acqua. Quindi si colloca subito questa mistura nel luogo che vuolsi *purificare*, dal quale ne devono prima uscire gli abitanti, tenendosi poi chiuso per più ore. E quando verrà poscia aperto non vi si dovrà entrare se non se dopo l'esalazione del gaz. Tale suffumigio dovrà pur rinnovarsi anche più volte nei giorni susseguenti.

58. Si abbrucieranno gli oggetti di niun valore massime se *suscettivi d' infezione*, come pure tutti quelli dei quali siasi salvo l' ammalato di *Cholera* (*V. cap.* 7.).

59. Votata così la casa, se ne dovranno raschiare, e quindi di bel nuovo imbiancare le mura. Il pavimento poi come altresì tutte le porte ed imposte, e generalmente i lavori in legno verranno lavati con ranno ovvero con cloruro di calce; ed inoltre si lascerà la casa in ogni parte aperta ed esposta alla ventilazione per dieci giorni.

60. Se le abitazioni *infette* fossero capanne o casucce di niun valore, e perciò non meritevoli di un' accurata *purificazione*, si abbrucieranno osservando le debite cautele.

61. Quando il morbo sarà totalmente scomparso, saranno *purificati* nella stessa guisa gli spedali, e le case di *quarantena*.

62. Si stabilirà un apposito cimitero, per quanto è possibile isolato, cinto con un gran fosso e con una chiudenda ben assicurata,

per la sepoltura delle persone morte di *Cholera*. I cadaveri vi saranno trasportati sopra un carro, per ciò destinato, dai *servi contumaci* incaricati di tale ufficio; e saranno sepulti in fosse profonde due metri almeno, e s'è possibile coperti con calce viva.

I carri a ciò destinati dovranno disporsi in guisa che la bara posta sopra i medesimi possa levarsene e trasportarsi immediatamente presso al letto su cui giace il cadavere. Questo poi verrà collocato sulla bara con uncini di ferro senza punta.

Le persone incaricate di tale ufficio eviteranno per quanto si può di toccare il cadavere.

63. Quando non vi saranno più ammalati, i *servi di sanità*, i quali durante l'epidemia saranno stati addetti al servizio sanitario, ed esposti al pericolo, saranno eglino medesimi sottoposti ad una *quarantena* di quaranta giorni. Se durante questo tempo non si manifesterà in essi alcun sintomo di morbo, verranno rilasciati siccome *mondi e non sospetti*.

64. Le persone impiegate pel *chiudimento* dovranno evitare accuratissimamente ogni contatto con ammalati e *sospetti* di contagio, e ciò durante tutto il corso dell'epidemia. Se ciò non ostante sarannosi esposte a tale contatto dovranno porsi in *quarantena* per giorni venticinque.

Ed affinchè si eviti la propagazione del contagio per causa dei medici, ciascun medico

il quale avrà visitato un ammalato di *Cholera* non dovrà lasciare la casa senza essersi prima lavato con soluzione di cloro, ed aver cangiate o suffumigate le sue vestimenta.

65. La soppressione delle cautele di *chiudimento* che per cagione del progredimente della epidemia si saranno dovute successivamento adoperare, si farà progressivamente ed in ordine inverso, allorchè la malattia anderà scemando. S' incomincierà primieramente dal sopprimere la linea sanitaria esterna stabilita intorno al distretto, od al luogo *chiuso*: ma il *chiudimento* delle case, e dei rioni *infetti* vuol essere conservato fino a che sieno stati *spurgati*. Saranno tuttavia anche in ciò eseguite le istruzioni che daranno su questo particolare le Giunte provinciali e divisionarie, secondo gli ordini della Giunta superiore.

In ogni caso poi non dovrà ristabilirsi la libera comunicazione con un luogo nel quale sia penetrato il *Cholera*, se non se dopo ottanta giorni dopo l' ultimo caso di ammalamento.

Nota delle droghe, medicamenti, e cose che converrà avere in pronto in caso che il Cholera morbus *apparisca.*

Sal marino comune (idroclorato di soda).
Manganese nero (ossido di manganese).
Olio di vetriolo (acido solforico).
Nitro puro (nitrato di potassa).
Acido muriatico ossigenato (cloro liquido).
Cloruro di calce.
Spirito di vino.
Spirito di vino canforato.
Tintura anodina.
Canfora.
Etere solforico.
Ammoniaca.
Polvere del Dovver.
Ipecaquana.
Mercurio dolce.
Vino.
Aceto.
Olio d'*olivo*.
Sciloppo comune.
Farina di meliga.
Crusca.
Senapa pesta.
Pepe pesto.
Cantaridi in polvere.
Magnesia calcinata.
Gomma arabica.
Zuccaro.
Riso per decotto.

Fecola di patate (*tartifole*) per decotto.
Capsule di papavero bianco.
Fiori di papavero rosso.
Erbe aromatiche, come melissa, salvia, rosmarino, camomilla, lavanda, serpillo, menta comune, menta piperita, e simili.
Tinozzi o bagnuoli.
Spazzette per le fregazioni.
Pannilani per le fregazioni.
Coperte di lana.
Coppette.
Sanguisughe.

(*Continuazione sul* Cholera-morbus, *Tomo* 31 *pag.* 300).

CAPITOLO XI.

Istruzioni normali pe' capi-posti, e soldati impiegati al servizio del cordone sanitario.

1. Non può abbastanza inculcarsi ai capi-posti, soldati ed altri impiegati al servizio del cordone sanitario, lo stretto dovere cui li astringono la religione, gli obblighi di buon suddito, e l' onor loro di esercitare il loro ufficio colla più scrupolosa fedeltà e diligenza, poichè la menoma negligenza o disattenzione loro esporrebbe lo Stato al pericolo di essere invaso dal *Cholera-morbus*.

2. I capi-posti spocialmente debbono di continuo aver l' occhio sovra i loro subordinati, e ricordarsi che facilmente si rilassa fra questi la disciplina, se il capo non si mostra esatto nell' osservarla, rigoroso e severo nel farla osservare.

3. Il capo-posto deve sentire di per se che per ciò appunto ch' egli è lontano dai suoi superiori, ed è meno esposto ad essere sorpreso dalle loro visite, più stretto è l' obbligo di religione e di onore che gli corre, di essere diligente nella pratica de' suoi doveri, e scrupoloso nell' osservanza della disciplina.

4. Dev' essergli sempre presente che, se per

negligenza sua o della sua gente, venissero gli Stati di S. M. sgraziatamente invasi dal *Cholera*, l'anima sua, il suo onore e la sua vita risponderanno dell'eccidio e dei danni che seco traesse il terribile morbo; giacchè esso capo-posto e la sua gente sono i primi argini opposti alla comunicazione del *veleno contagioso*; quali argini superati, più difficilmente si giunge ad impedirne la propagazione.

5. Il capo-posto ed i soldati che da lui dipendono, non si scorderanno mai, che il solo mezzo d'impedire la comunicazione del *contagio*, è il guardarsi dal toccare, od avvicinarsi troppo a persone o robe che non si sappia sicuramente essere *libere da ogni sospetto di essere contaminate*; e chè siccome lo *stato d'infezione* non si manifesta all'occhio, così si deve sempre temere che questa sia in persone, o robe che non si sa di dove siano venute.

6. Egli è necessario che i capi-posti facciano stare continuamente in esercizio la loro gente, come se vicinissimo fosse il pericolo dell'invasione del *Cholera*; acciocchè nel caso in cui questo pericolo si facesse più grave ed imminente, ognuno si trovi già assuefatto alla pratica di quelle cautele, e di quella vigilanza, la cui trascuranza può essere tanto funesta.

7. Il capo-posto terrà costantemente in servizio di sentinella almeno uno de'suoi soldati. Questa sentinella starà sempre attenta, e se vedrà qualche persona avvicinarsi, chiamerà il capo-posto, e questi farà prendere le armi alla

sua gente, onde non essere sorpreso, e poter fare il suo dovere.

8. Il capo-posto terrà nota dell'ordine secondo il quale giorno per giorno si farà il servizio delle sentinelle; affinchè, accada che può, si possa sempre verificare chi era in sentinella a tale, od a tale altra ora.

9. Di notte la sentinella starà attenta ad ogni rumore che potesse sentire, affine di avvisare il capo-posto di mettersi in guardia, e di non lasciare avvicinare nessuno.

10. Per assicurarsi della vigilanza delle sentinelle, i capi-posti le visiteranno soventi nel giorno, e le sorprenderanno ogni notte, ad ore sempre diverse.

Di ogni negligenza od abuso che riconoscessero, informeranno sollecitamente il loro superiore immediato.

11. Qualora sul Lago Maggiore, o sovra i fiumi che formano il limite del cordone, qualche barca si avvicinasse ai punti dov'è proibito lo sbarco, il capo-posto la costringerà ad allontanarsi.

Nel caso che la barca si accostasse ad uno de' siti destinati agli sbarchi, egli non permetterà che nessuno venga a terra, se non sarà stata *concessa pratica*, dopo l'esibizione della *patente*, e degli altri certificati sanitarj.

12. Se la *pratica* non potrà venire accordata, egli darà ordine di allontanarsi. Quando per altro l'agitazione delle acque del lago, e l'accrescimento di quelle del fiume fosse tale,

che la barca, scostandosi dalla sponda, incorresse in qualche pericolo, egli permetterà lo sbarco, ma esigerà che le persone sbarcate stieno in sito isolato, dove le farà custodire a visita dalla sua gente in armi, onde impedire che abbiano comunicazione con chicchessia. Egli domanderà nell' istesso tempo un rinforzo ai posti della seconda linea.

13. Per aver soccorso dai posti vicini o di riserva, egli farà il segnale convenuto, o coll'accendere un fuoco, o con far battere il tamburo, o collo sparare de' moschetti, secondo che sarà stato prescritto; e spedirà anche, per maggior sicurezza, un uomo della sua gente a recare l'avviso che occorresse, o verbalmente, od in iscritto.

14. Stando le persone sbarcate alla dovuta obbedienza, il capo-posto procurerà di somministrar loro viveri, e materia da far fuoco; avvertendo di lasciare le cose loro provvedute a tale distanza che basti ad impedire qualunque contatto.

15. In mezzo a queste cure, egli non avrà trascurato di spedire un avviso all'uffiziale sotto la cui dipendenza egli si trova.

Quest' uffiziale si trasporterà sul luogo per esaminare, secondo le sue istruzioni, le persone sbarcate, non che i passaporti, le patenti ed altri certificati sanitarj di che potessero essere munite. Non potendo le medesime essere *ammesse a pratica*, egli darà al loro riguardo le disposizioni che sono in simili casi prescritte

dalle *regole di sanità pubblica*, e penserà primieramente a rinchiuderle provvisoriamente in luogo sicuro.

16. Essendovi casa, o capanna, od altro luogo chiuso, in vicinanza del posto, in cui potessero essere ricoverate, egli ordinerà che, trasportate altrove le robe che vi fossero di spettenza de' proprietarj, e reso libero il luogo, i *contumaci* vi si portino con tutte le robe loro; facendoli scortare, a sei passi almeno di distanza, da un drappello di gente armata proporzionato al loro numero. Entrati che vi saranno, egli farà chiudere al di fuori con cautela la casa, o capanna, e colocherà, dove gli sembrerà meglio, una o due sentinelle, acciocchè veglino giorno e notte per impedire qualunque specie di comunicazione coi *contumaci*.

17. Qualora non si trovasse in prossimità del posto nessuna casa o capanna per ricoverarli, verranno i medesimi rinchiusi con tutti i loro effetti entro un *cordone*, lunghesso il quale si colloccheranno tre o quattro sentinelle, segnando il *posto* di *ciascuna* di queste con un palo. Sarà somministrato ai *contumaci* tutto il necessario per formarsi tende o baracche, e verrà loro intimato di starsi dentro il cordone, avendo le sentinelle l'ordine di far fuoco sovra chiunque l' oltrepassasse.

18 Le sentinelle impediranno che nessuno s' accosti alle persone rinchiuse nel cordone, ed abbia colle robe o mercanzie loro il menomo contatto.

19. Nell'indicare le cautele summenzionate, si è supposto il caso in cui l'uffiziale incaricato di adoperarle non avesse per ciascuna delle circostanze che sono state previste, istruzioni speciali.

Date coteste disposizioni provvisorie, quest' uffiziale spedirà una relazione esatta dell'occorso al comandante da cui dipende, per avere i di lui ordini.

20. Nel far somministrare ai *contumaci* i viveri, od altra cosa qualunque di che abbisognassero, il capo-posto curerà che non abbiano i medesimi contatto con nessuno.

Se saranno rinchiusi in una casa o capanna, egli ordinerà che, deposta la roba in vicinanza dell' uscio, e quindi aperto questo da un soldato il quale dovrà subito ritirarsi, sieno i sudetti invitati a farla prendere da un di loro; locchè eseguito, farà di bel nuovo chiudere gelosamente la porta.

Se in vece saranno semplicemente circoscritti entro un cordone, egli potrà provveder loro ogni cosa col mezzo di un'asta a uncino.

21. Di tutto ciò che verrà somministrato ai *contumaci*, non sarà ripresa cosa alcuna, eccettuati gli oggetti che per loro natura non sono *suscettivi*.

22. Se le persone ch' egli custodisce ricusassero di obbedirgli, o tentassero di fuggire, il capo-posto, dopo di avere inutilmente adoperate le ammonizioni e le minaccie, farà loro far fuoco addosso per tenerle al dovere.

23. Le cautele prescritte pe' casi previsti nei paragrafi precedenti saranno rigorosamente adoperate senza riguardo o considerazione di persone; la conservazione della sanità pubblica non ammettendo per qualsivoglia cagione, ed in favore di chicchessia, eccezione o mitigamento di sorta.

24. Per le sentinelle incaricate di sorvegliare i *contumaci*, verranno, ove d'uopo, costrutti a diligenza del capo-posto, ricoveri provvisorj.

Saranno ricordate a queste sentinelle le pene severissime alle quali, secondo le leggi sanitarie, verrebbero irremissibilmente condannate qualora mancassero di vigilanza, od abbandonassero il loro posto.

25. I capi-posti non potranno abbastanza raccomandare ai loro soldati di stare continuamente in attenzione per impedire che non s'infrangano le leggi sanitarie.

Le persone che, loro malgrado, ardissero di oltrepassare il *cordone*, saranno tosto circondate ed arrestate colle necessarie cautele dagli uomini del posto, il cui capo chiederà, ove d'uopo, un rinforzo dai posti vicini o di riserva.

26. Potrebbe accadere che fra le persone sbarcate *in istato di contumacia*, od arrestate dopo avere oltrepassato il cordone, vi fosse chi ricusasse di lasciarsi condurre nel luogo, dove debbono essere *sequestrate*, e tentasse di fuggire. In tale caso il capo-posto comanderà alla sua gente di starsi co'moschetti apparecchiati,

ed ai *contumaci* di muovere uniti verso il luogo indicato, minacciandoli di far loro fuoco addosso, qualora non ubbidissero. Se ciò non ostante alcuno tentasse di fuggire, e rinnovata la minaccia non si fermasse, egli ordinerà ai suoi soldati di fargli fuoco addosso uno alla volta, perchè nel mentre che gli uni sparano, abbiano gli altri campo a caricare le loro armi.

27. Nel caso che fosse riuscito al fuggiasco di salvarsi, il capo-posto ne farà sollecita relazione all'uffiziale da cui egli dipende, e gli manderà del pari che ai posti vicini i contrassegni personali del *contumace* fuggito, aggiungendovi tutte quelle indicazioni che potranno facilitare la ricerca e l'arresto del medesimo.

28. Qualora egli avesse veduto persone del paese in contatto con esso lui, ne farà menzione nella sua relazione, ed adoprerà intanto le cautele necessarie, perchè queste persone, sino a nuove determinazioni, non possano comunicare con chicchessia.

29. I cavalli ed altri animali appartenenti ai *contumaci*, che non fosse possibile di custodire, saranno uccisi a colpi di moschetto, e quindi sotterati con tutte le cautele prescritte dalle leggi sanitarie.

Se alcuno di questi animali fosse fuggito, il capo-posto ne informerà senza ritardo l'uffiziale, ed i posti suddetti, perchè se ne faccia ricerca.

30. Qualora il capo-posto avesse motivo di supporre a parecchi fra i *contumaci* l' inten-

zione di fuggire, nell'avviarli sotto buona scorta al luogo, dove dovranno essere *sequestrati*, egli userà di qualsivoglia artifizio che riconoscerà atto ad impedire loro la fuga.

31. Quando i *contumaci*, non pur anco *ammessi a pratica*, dovranno, d'ordine superiore, essere tradotti in altro luogo, sarà quello, in cui erano custoditi, diligentemente *spurgato*, acciocchè possa venire abitato senza pericolo da gente *a pratica*. Per fare questo *spurgo*, il capo-posto avvertirà che i detti *contumaci*, prima di partirsene spazzino accuratissimamente la stanza, abbrucino tutta la spazzatura colla paglia ed altre cose simili che avessero usate, e lavino più volte con aceto il pavimento, le tavole, e tutto ciò che, non *soggetto a contagio*, dovrà restare nella stanza, mentre, quanto alle cose *suscettive*, verrà loro imposto di seco loro portarsele nel luogo, dove saranno condotti a terminare la *quarantena*.

Il capo-posto assisterà egli stesso a questa operazione di *spurgo* onde accertarsi che sia fatta colla massima esattezza.

32 I capi-posti dovranno di quando in quando esercitare i loro soldati nella pratica delle operazioni che sono prescritte dalle *regole di sanità pubblica*, affinchè si rendano abili ad eseguirle con esattezza e senza pericolo.

33. Queste operazioni sono per lo più le seguenti:

Spurgare, profumandole, le *patenti* ed altre carte di sanità.

Spurgare il denaro, e le robe *suspette.*

Maneggiare, spogliare, visitare e sotterrare i cadaveri *in istato di contumacia.*

Maneggiare, raccogliere, trasportare e conservare mercanzie e robe.

Abbruciare robe *contaminate.*

Circondare, arrestare e tenere *isolati* coloro i quali infrangessero le leggi sanitarie, ed ogni persona *sospetta.*

Custodire uomini o animali vivi *in istato di contumacia*, dar loro il necessario alimento, ed assicurarsi che non fuggano.

Circoscrivere, *spurgare* e *rimettere a pratica* i luoghi, ove saranno stati uomini, animali, o cose sospette di *contagio.*

34. Le *patenti* ed altri certificati sanitarj scritti su carta si profumeranno collo zolfo, essendo stato riconosciuto che, ne' casi in cui non si possono adoperare i *gaz* acidi, il vapore dello zolfo li purga certamente dall'*infezione.*

35. Si eseguisce cautamente il profumo in questa maniera:

Deesi avere in pronto una canna lunga 5 o 6 piedi, una estremità della quale sia stiappata per la lunghezza di due nodi. Questa canna si tiene dall' uomo *a pratica* da una estremità e si presenta coll altra estremità alla persona in *contumacia.* Questa deve spiegare la *patente* ed altri certificati, e metterli così spiegati dentro la stiappatura della canna, in modo che non possano uscirne senza forza.

Allora l' uomo *a pratica* alza la canna,

tenendo il foglio lontano da se e da tutti gli altri, e se ne va al luogo dove dev' essere preparato il fuoco.

Dee colà esser pronta una quantità sufficiente di paglia, strame o fieno che s'avrà avuto cura di bene inumidire, e che si collocherà sopra un fastello di stipa, od altra roba da esca, in modo che faccia fumo senza spegnere il fuoco. Sopra la paglia si spande lo zolfo ben polverizzato, e s' accende il fuoco. Al fumo che tosto si alza si soprappone ad una certa altezza il foglio colla canna, senza mai toccarlo; gli si fa ben ricevere il fumo ora da una parte, ora dall' altra, finchè sia ben giallo; avvertendo che la materia combustibile non levi ad un tratto la fiamma, e non abbruci il foglio; il quale, dopo essere stato in siffatta guisa affumicato, si lascia raffreddare un momento, e può quindi essere maneggiato senza pericolo.

36. Ogni posto dovrà perciò esser sempre provveduto di *zolfo*; il capo lo custodirà con diligenza, ed avrà cura di farsene mandare prima che abbia totalmente usata la quantità che gli sarà stata consegnata.

37. S' avvertirà che la carta pecora non si può *spurgare*, come la carta comune di cenci, col solo mezzo del profumo.

E' perciò proibito di ricevere *patenti* e certificati distesi su carta pecora, e se il capo-posto non potrà leggerli esattamente, tenendoli la persona *in contumacia* spiegati in mano in giusta distanza, non potrà l' esibitore essere *ammesso a pratica*.

38. Il danaro, come metallo, non sarebbe per se stesso *soggetto a contagio*; ma siccome, nell' essere maneggiato, facilmente s' imbratta, e ritiene il sudiciume, locchè potrebbe renderlo *sospetto*; così non si dee ricevere, se prima non è stato ben lavato coll' aceto.

A questo fine, collocato in terra un vaso di terra cotta, o di vetro, o di legno, che sia per altro spogliato di ogni roba *suscettiva*, con entro dell' aceto, si fa che la persona *in contumacia* vi getti il danaro, lo lavi dentro coll' aceto, e poi s' allontani. Allora la persona *a pratica* può torlo senza pericolo dall' aceto, e riceverlo.

39. Se si rinvenisse entro le linee, o al di quà di queste un cadavere umano, il capo-posto audrà a riconoscerlo.

Giunto sul luogo, lo farà, ove d' uopo, rimuovere e rivoltare con aste a uncino, avvertendo peraltro di starsi co' suoi soldati, sopra il vento, cioè dalla parte da cui il vento soffia; lo esaminerà; e lo farà esaminare accuratamente; noterà, se abbia ferite, e come sia vestito, e verificherà, se abbia addosso carte, danaro, gioje ec.

Di quanto avrà notato e riconosciuto egli farà esattissima relazione in un verbale, che poi spedirà al suo capo diretto.

40. Non è difficile mediante un poco di diligenza, di levare al cadavare le carte e gli oggetti preziosi che può avere indosso, senza punto toccarlo, nè avere colle sue robe il menomo

contatto. Fassi comunemente questa operazione col mezzo delle aste a uncino. Uno degli uomini del posto, per esempio, tien fermo, mediante una di queste aste, l'abito, o i calzoni, o qualunque altra parte del vestito o del corpo, ed altro uomo, dalla parte opposta, tira con uno stromento dell'istessa forma, la roba che si vuole levare al cadavere.

Importando assai, che i soldati impiegati al cordone, si esercitino a questa operazione per acquistare la necessaria destrezza, ogni posto sarà provveduto di una quantità sufficiente di aste a uncino.

Dovrà il capo-posto tener conto di questi stromenti, e dirigersi all'uffiziale, da cui egli dipende per farne rinnovare la provvista, quando fossero guasti, o rotti.

41. Come sarà stata tolta al cadavere ogni carta, o roba che premesse di conservare, gli uomini del posto, scavata una fossa profonda un metro almeno, lo strascineranno sull'orlo di questa *col mezzo* delle aste a uncino, e *gittatolo dentro*, lo copriranno tosto di terra sino a livello del suolo. Pesteranno quindi accuratamente la terra per impedire che i cani od altri animali possano, smuovendola, scoprire il cadavere.

42. Ne' siti in cui non fosse terra sufficiente pello scavamento della fossa, si raccoglierà quanta legna sarà necessaria per formare un rogo, ed il cadavere sarà arso.

43. In tutte queste operazioni, il capo-posto

sorveglierà accuratamente i suoi soldati affine d'impedire ogni menomo contatto col cadavere e colle robe trovategli indosso.

44. Prima per altro di nulla ordinare nel caso previsto dal §. 39, egli farà invitare il Giudice del Mandamento a trasferirsi prontamente sul luogo, qualora egli volesse procedere alla ricognizione del cadavere.

Se il Giudice dichiarerà di non voler fare questa ricognizione, eseguita l'operazione prescritta dal §. 40, il cadavere sarà immediatamente sotterrato, od arso.

45. Le carte rinvenute sul cadavere verranno *spurgate* col vapore dello zolfo nella maniera indicata nel §. 35.

Il danaro, gli anelli, le gioje, ed ogni cosa di metallo si getteranno e si laveranno nell'aceto col mezzo delle aste a uncino.

Le altre robe se saranno *soggette a contagio*, verranno ritirate colle necessarie cautele, e custodite dal capo-posto, sino a che giungano ordini superiori.

46. Gli animali che i soldati del posto rinvenissero morti sul suolo, dovranno essere sotterrati, od arsi colle avvertenze già segnate.

47. Se in mezzo o al di quà delle linee si scoprissero deposte sul suolo robe o mercanzie *soggette a contagio*, o tali soltanto da far nascere un dubbio, o sospetto, il capo-posto impedirà ogni occasione di contatto della sua o d' altra gente con quelle, e ordinerà le disposizioni necessarie per farle ricoverare.

Le balle di mercanzie potranno smuoversi colle aste a uncino, e strascinarsi facilmente e senza pericolo al luogo di ricovero che sarà stato destinato, attaccati che vi si saranno, mediante le aste suddette, gli uncini di ferro raccomandati a corde di sparto, o incatramate, delle quali ogni posto sarà provveduto.

Se si tratterà di balle disfatte, e perciò di roba a rinfuso, potrà la mercanzia collocarsi col mezzo delle aste sulle barelle distribuite ai posti, e trasportarsi così facilmente, e senza pericolo al luogo summenzionato.

48 Nel caso che le robe o mercanzie suddette fossero state lasciate da persone giunte *in istato di contumacia*, queste persone medesime verranno impiegate a trasportarle.

49. Dovendosi poi ardere robe o mercanzie *sospette*, o *contaminate*, verranno desse trasportate nella medesima maniera e colle medesime cautele sul luogo destinato, dove sarà scavata una fossa. La legna e le altre materie combustibili verranno su questa collocate; quindi, appiccatovisi il fuoco, si gitteranno col mezzo delle aste a uncino nelle fiamme le robe da ardersi, e ridotto il tutto in cenere si ricoprirà la fossa di terra.

50 Se mai, per caso o inavvertenza, alcuno de'soldati del posto avrà toccato, anche leggiermente, mercanzie, robe, persone, cadaveri, od altro *sospetto di contagio*, questo soldato dovrà, sotto pena di rigoroso castigo, palesarlo subito al capo-posto, ed a'suoi compagni.

Il capo-posto lo separerà immediatamente da ogni comunicazione cogli altri, e ne darà avviso all'uffiziale, da cui dipende.

51. I capi-posti si conformeranno fedelmente ed esattamente agli ordini tutti che potranno ricevere da' loro superiori. Ne' casi per altro in cui riconosceranno l'esecuzione di questi ordini impossibile, o pregiudiziale alla sanità pubblica, potranno sospenderla, e rappresentare, ma per una sola volta, ciò che crederanno necessario, per avere nuove istruzioni.

52. Qualora un paese vicino venisse sgraziatamente invaso dal *Cholera-morbus*, si ordinerebbero allora que' provvedimenti più speciali che le circostanze rendessero necessarj.

53. I capi-posti avvertiranno di studiare e rendersi familiari queste istruzioni. Leggeranno ai loro soldati i regolamenti la cui esecuzione è loro commessa, spiegandone loro chiaramente ogni disposizione, e ricorderanno soventi le consegne alle sentinelle ed alle pattuglie.

54. Gli uffiziali a cui è affidato il comando di parecchi posti s'informeranno accuratamente ed anche in modo segreto, della maniera con cui si farà il servizio ne' posti loro soggetti. Eglino ne faranno relazione all' autorità superiore, e si ricorderanno che sono contabili dell'ineseguimento de'regolamenti e consegne, dove possa accagionarsene la loro negligenza.

A complemento delle istruzioni pei capi-posti, e soldati impiegati al servizio del cordone sanitario, si termina questo capitolo colla

seguente norma delle interrogazioni da farsi a coloro i quali si presenteranno ai posti sanitarj.

Interrogatorio a cui dopo avere presentate le patenti di sanità saranno sottoposti i viaggiatori, ed i loro conduttori, allorchè giungeranno ai posti sanitarj.

1.° Quali sono il vostro nome, cognome, e qualità?

2.° Quale è il luogo di vostra nascità?

3.° D'onde venite?

4.° Quali cose e robe sono affidate alla vostra custodia, ed alla vostra condotta, e d'onde esse cose e robe procedono?

5.° Quale è stato il giorno della vostra partenza?

6.° Quale era lo stato della pubblica sanità allorchè siete partito?

7.° Quante persone sono partite con voi?

8.° Giungete voi col medesimo numero di persone? Sono elleno quelle medesime colle quali siete partito?

9.° Fra le persone che hanno fatto viaggio con voi, sonovi stati ammalati? Ve ne ha egli di presente?

10.° Evvi qualcuno il quale sia morto? Quali sono il tempo, ed il luogo della morte? Sapete voi in qual modo siano state curate le persone che morirono?

11.° Avete voi osservata o saputa qualche particolarità nel tempo dell'infermità, e dopo la morte?

12.° Quali cautele avete voi adoperate per rispetto alle vestimenta, lingerie, alle cose che servono al dormire, ed alle altre robe che spettavano ai morti?

13.° Quali sono i luoghi ne' quali vi siete arrestato?

14.° Pendente il vostro viaggio avete pigliate con voi persone, mercanzie, o robe?

15.° Che avete voi saputo intorno allo stato sanitario de' luoghi d onde siete partito, e pe' quali siete passato?

16.° Cosa avete voi saputo per le relazioni di altri viaggiatori in ordine a ciò che si riferisce alla sanità pubblica?

La persona che farà l' interrogatorio, osserverà attentamente, se le riposte alle domande summentovate sono concordi co' certificati di sanità, di cui e munito quegli, il quale è interrogato,

In caso di qualche dubbiezza proseguirà l' interrogatorio per chiarire se i certificati sono per avventura falsi, o se erano stati rilasciati ad un' altra persona diversa da quella che ne è munita.

CAPITOLO XII.

Polizia sanitaria del cordone ossia della linea sanitaria.

§. 1.
Provvedimenti di Polizia lungo la linea.

1. Una linea sanitaria non dovendo essere occupata che dagli individui componenti i posti, non si lascierà approssimare ad essa senza necessità alcuna persona qualunque siasi, anche *non sospetta*.

2. Egli è vietato a qualunque persona impiegata nella linea di aver seco la sua famiglia, o di ricevere visite inutili: in caso di necessità si permetterà dai comandanti, se trattasi di un subordinato, d'andare a riceverle assai lungi nell'interno del territorio *non sospetto*.

3. Gl'individui componenti il cordone non deggiono avere seco loro effetti, salvo quelli che sono loro indispensabili, e mai mercanzie.

4. E' del pari vietato loro di fare minuto commercio di commestibili, anche coi loro colleghi: poichè l'avidità del guadagno potrebbe indurli a farne vendita senza cautela anche ai *contumaci*.

5. E' loro proibito di esigere alcuna cosa dai *contumaci*, o da coloro che vengono ai mercati, sia in denaro, che in viveri, e per qualunque titolo. Tutte le spese del cordone sono

a carico del Governo; quelle che secondo i regolamenti cadono sui *sospetti*, introdotti nei lazzeretti, o sopra le mercanzie che sono *purificate*, sono stabilite con tariffa, e versate nella cassa preparata a riceverle. Ogni altra percezione è colpevole e degna di punizione.

6. Le case situate alla distanza di un miglio al di quà e al di là della linea sanitaria, sono abbandonate quando il paese limitrofo è *contagioso*, o colpito dal sospetto di patente *brutta*. Nella stessa occorrenza si vieta lungo quella distanza il pascolo dei bestiami. Si permette ciò non ostante di coltivare le terre a una mezza tratta di moschetto del lato *sano*, e ad una tratta intiera dalla parte *contumace*.

7. Siccome il servizio dei posti sanitarj richiede qualche capacità, bisogna, se questo è possibile, non dar loro lo scambio che parzialmente. Si possono lasciare fissamente i capi o comandanti, che danno prova di vigilanza e di abilita.

8. I viveri necessarj alle persone dei posti deggiono loro essere portati, acciò non siavi alcun pretesto di allontanarsene.

9. Da che un uomo dei posti cade infermo, è tenuto per *sospetto*, e si manda all' ospedale con le precauzioni ordinarie, ritenendolo in isolamento. Si fa quindi passare al lazzeretto se la malattia mostra un' apparenza *contagiosa*.

10. Quando un posto è assai numeroso, tutte le persone che lo compongono non possono essere sempre continuamente impiegate nelle

sentinelle e nelle ronde. Per occuparle in una maniera utile, s'impiegano a rinforzar la linea con palizzate, fossi, parapetti ec.; ad aprire e riparare le comunicazioni, a mettere vedette, a formare capanne, a mutarle di luogo, o a renderle impenetrabili alla pioggia: vi ha bisogno infatto di molto lavoro perchè una linea non si possa facilmente forzare, e quelli che la custodiscono siano convenientemente stabiliti.

§. 2.

Polizia dei mercati.

La fame è una delle conseguenze necessarie delle *interdizioni sanitarie*, quando cautele ben impiegate non rassicurano i venditori, e quando alcuni considerabili vantaggi non li eccitano a portarsi ai mercati.

Nello stabilire i luoghi di mercato si trova una vera contraddizione. I *contumaci* affamati accorrono per provvedersi di viveri; coloro che vengono dal territorio *libero* accorrono anche essi per la speranza del guadagno. Bisogna aver folla di accorrenti perchè siavi l' abbondanza: e bisognerebbe allontanarla per impedire la confusione e il disordine che darebbero luogo a *contaminazione*.

Per avere abbondanza di viveri, e prevenire ad un tempo la dilatazione del contagio è d'uopo por mente alle seguenti disposizioni:

1. Trattare i venditori con molta dolcezza, in quanto si sottomettono a ciò che da essi ri-

chiedesi, perchè non abbia luogo alcun *contatto sospètto*.

2. Non avere alcun riguardo a coloro che comunicano o tentano di comunicare in contravvenzione delle leggi e dei regolamenti. Mettere in quarantena quelli che hanno communicato, e sottoporli a giudizio.

3. Non sottoporre a tassa le derrate. La tassa scemerebbe l' accorrenza, in vece che la cupidità del lucro accrescerà le provvigioni del mercato, e con ciò condurrà il minor prezzo. Un prezzo elevato non è altronde che un giusto compenso del pericolo corso dal venditore.

4. I *contumaci* reclameranno altamente la tassa dei viveri. Non si avrà però loro verun riguardo. Si daranno loro piuttosto soccorsi in denaro, sempre che poveri; ma è d' uopo che la speranza del lucro attiri i venditori, senza del che essi non accorrerebbero.

5. Non lasciare approssimare alcun fanciullo, e poche femine nel mercato: un solo individuo può trattare la vendita per quattro o cinque venditori, ovvero si faranno comparire successivamente.

6. Obbligare quelli che hanno venduto a tosto allontanarsi.

7. Il mercato avrà luogo tutti i giorni affinchè l'affluenza sia minore, e siavi maggior ordine, con minori inconvenienti.

8. Il mercato non incomincierà che di gran giorno, e finirà due ore innanzi del tramontar del sole, acciò ciascuno si ritiri alla sua casa

prima della notte, e si abbia il tempo di *rimettere a pratica* il luogo del mercato, di *purificarlo, mondarlo* ec, di ristorare le palizzate, le barriere, e di rifare i fossi ec.

9 Essendo bene osservate queste precauzioni, non vi sarà quasi alcuna paura di *contaminazione*, purchè il luogo sia convenientemente disposto. Innanzi alla linea si chiude con palizzate o con altra barriera uno spazio assai vasto per contenere un gran numero di venditori posti in una sola linea.

10. I venditori sono collocati al di quà di una di queste palizzate, o fossi, e i compratori al di là dell'altra. Lo spazio di mezzo rimane libero, e vi si pongono le guardie di sanità incaricate quando il mercato è conchiuso di far seguire la rimessione senza comunicazione di uomo a uomo, (lo che si chiama *rimettere in contumacia*) e di far lavare il denaro nell'aceto.

11. Queste guardie sono esse stesse *contumaci* o *sospette*, e deggiono perciò astenersi dal comunicare coi venditori per non *contaminarli*, e con i compratori per loro propria sicurezza.

12 Esse sono vestite di un abito ampio di tela incerata, e sono alloggiate fuori della linea nel recinto del mercato.

13. Dalla parte del territorio *sospetto*, l'ordine dee essere mantenuto fra le persone accorrenti a comprare, colla forza armata, e per mezzo degli officiali sanitarj, i quali obblighe-

ranno i *sospetti* che portansi al mercato di non mettersi in contatto fra di loro, in quanto è possibile.

§. 3.

Polizia della barriera del mercato.

L'officiale civile o militare comandante la barriera del mercato manterrà una polizia esatta nel suo posto, e nei dintorni. Egli veglierà specialmente nelle cose appresso notate:

1. Egli impedirà che non si degradino le palizzate e le barriere, e che non si riempiano i fossi. Egli farà senza indugio riparare le degradazioni che avessero avuto luogo a malgrado della sua vigilanza.

2. Egli curerà di prevenire ogni rissa, querela, e soprattutto ogni opera di fatto.

3. Egli gastigherà senza indugio tutti quelli che forzassero le consegne, quelli che tentassero di comunicare, o che lanciassero qualche cosa al di sopra delle barriere.

4. Egli è vietato espressamente a coloro che vanno al mercato di portarvi arme; di condurvi ragazzi; di recarvisi per strade diverse da quelle che saranno state indicate da un bando; di aver seco loro cani, o gatti; e di lasciar vagare i loro bestiami fuori del cammino.

5. Egli è anche espressamente proibito di portare al mercato *mercanzie di genere suscettivo*, benchè provenienti da territorio *libero*, salvo autorizzazione formale precedentemente ottenuta ed esibita al comandante del posto,

affinchè egli le faccia particolarmente sorvegliare da guardie *non sospette*.

In quanto alle mercanzie *suscettive*, e non *suscettive* provenienti da territorio *sospetto*, esse non possono essere portate che ai luoghi di *spurgo* o lazzeretti per venirvi *sciorinate* o *mondate dalla infezione* o *purificate* secondo i casi.

6. Anche le menome disobbedienze saranno in tali materie severamente punite.

CAPITOLO XIV.

Istruzione per lo spurgo *dei viandanti, delle mercanzie, delle lettere, e degli animali provenienti da regioni* infette, o sospette.

PARTE PRIMA.

Modo di procedere per lo spurgo *dei viandanti e delle cose loro.*

1. Ogni persona, la quale si presenterà per entrare negli Stati del Re, ad uno de' punti lasciati aperti nelle relazioni del commercio, e pel passaggio dei viaggiatori, dovrà, se non vorrà assoggettarsi ad un' assoluta *contumacia*, essere munita di un regolare *certificato di sanità*, o di altre prove in iscritto che vi suppliscano, quali somministrino riscontro sullo stato sanitario della regione da cui proviene, cioè se *sana*, *sospetta*, od *infetta*, ed a seconda

di tale riscontro verrà poi determinato il modo di procedere relativamente al viandante medesimo.

2. Si lascieranno passare senza ostacolo quelle persone che sono in grado di provare che vengono da regioni affatto *sane*, se non si avranno riscontri in contrario, o tali da far nascere sospetti.

Quelle poi che vengono da regioni *sospette* andranno soggette ad una *contumacia* di giorni venticinque salvo che da speciali analoghi provvedimenti non sia prescritta una qualche eccezione.

Vanno soggetti ad una *contumacia* di giorni trentasei quei viandanti, che dal contenuto delle loro carte, consta provenire da regioni realmente *infette* dal *Cholera*.

Tuttavia se quelli provenienti da regioni *sospette* od *infette* saranno in grado di provare, in modo degno di fede, di aver già viaggiato per più giorni in regioni affatto *sane*, saranno detratti altrettanti giorni dalla loro *contumacia*.

Ma in ogni caso sarà sempre necessaria in simile circostanza una *contumacia* di giorni dieci almeno.

3 I viandanti giunti *in istato di contumacia*, saranno ricoverati nel lazzeretto, il quale sarà collocato per quanto possibile in luogo appartato, ed in quella parte del luogo ove trovasi l' ufficio principale di dogana. Il lazzeretto sarà quindi rigorosamente *chiuso* mercè la forza militare.

4. Durante il loro soggiorno in quello stabilimento, i viandanti saranno *purificati*, sia con bagni d' acqua con entrovi sapone, o cloruro di calce, da ripetersi occorrendo, sia con suffumicazioni di vapori d'acido nitrico da praticarsi nelle loro camere.

Abbiamo indicato nel § 50 del Capitolo XIII il modo con cui debbono farsi coteste suffumicazioni.

5. Si *purificheranno* ad un tempo le vestimenta ed altre cose de' viandanti.

Quelle lavabili saranno, secondo la gravezza del pericolo, o lasciate solamente alcuni giorni immerse in acqua fredda, ovvero lavate con acqua calda e sapone, o con bucato, o con soluzione di cloruro di calce, per cui vuolsi una parte di cloruro sovra cento d'acqua.

6. Quelle poi non lavabili, e particolarmente le pellicierie, saranno suffumicate con vapori di cloro in apposita camera, esposte all'aria e *sciorinate* per giorni dieci; le suffumicazioni di cloro si praticheranno così come è prescritto nel § 57 del Capitolo XIII.

7. Le carte dei viaggiatori saranno, del pari che i libri che potessero avere seco loro, *purificate* co' mezzi indicati nella terza parte di questo Capitolo.

Il danaro, e gli oggetti di legno, di vetro, porcellana o metallo, saranno lavati nell' aceto, ed ove d' uopo, in una soluzione di cloro.

Le vetture verranno accuratissimamente lavate e suffumicate.

8. Qualara si presentassero pel passaggio persone nelle quali già si manifestassero sintomi sospetti, dovranno le medesime o respingersi dalle frontiere o trarportarsi nel lazzeretto, dove ne sia uno disposto per ricoverarle.

9. Ammalandosi di *Cholera* qualche individuo il quale già fosse in *quarantena*, dovrà trasportarsi nell' infermeria, e sarà ivi assolutamente *rinchiuso* in un co' servi ai quali sarà affidato.

Come sarà risanato, verrà insieme co'servi suddetti, sottoposto ad una lunga *quarantena*, durante la quale, così le loro persone, come le robe loro saranno *purificate* nel modo prescritto per tai casi dai regolamenti sanitarj.

10 Morendone alcuno durante la *contumacia*, si sepellirà in apposito separato luogo, nella maniera e colle cautele indicate nel § 62 del Capitolo XIII.

Prima poi d' inviare a chi di ragione le cose che avrà lasciate, dovranno le medesime essere *purificate*.

11. Quei viandanti i quali non sono muniti di *Patente* o di altri simili certificati sanitarj, e quelli pure, i cui certificati sono irregolari od alterati, si sottoporranno alla *quarantena* prescritta pei casi di *Patente brutta*, o verranno respinti dalle frontiere.

12 Gli officiali incaricati della direzione del servizio sanitario potranno, in ogni caso, avuto il parere de'medici o chirurghi applicati a questo servizio, aumentare, quando il crederanno

necessario, il rigore e la durata delle cautele sovra indicate, rispetto alle persone più sudicie, od altrimenti *sospette* pella professione loro.

13. A termini del manifesto pubblicato il 6 di Settembre 1831 dalla Giunta Superiore di sanità pubblica, le masserizie, e vestimenta usate che sogliousi rivendere dai rigattieri, i guarnimenti da letto, i fornimenti degli ospedali, caserme, campi, e lazzeretti, le persone che trasportano questi effetti, i merciaj ambulanti, e gl'individui riputati per dediti abitualmente allo sfroso, debbono essere respinti dalle frontiere.

PARTE SECONDA.

Spurgo *delle merci.*

14 Nella tavola che serve d'appendice al Capitolo secondo di questa raccolta d'istruzioni sanitarie, furono le merci divise in tre categorie distinte, cioè:

I. Merci *suscettive* per loro natura di essere *infette.*

II. Merci *dubbie*, mercanzie con inviluppi o legami *soggetti* a *contagio*; merci che possono celare cose o robe di genere *soggetto.*

III. Merci non *soggette* a contagio.

Nel Capitolo VII. si contengono speciali disposizioni per ciascuna di queste categorie, nei varj casi di *Patente contagiosa*, di *Patente sospetta* e di *Patente brutta.*

15. Si usano pella *purificazione* delle merci le cautele medesime che vengono adoperate pella *purificazione* degli effetti dei viaggiatori.

Queste cautele sono le suffumicazioni di cloro, la ventilazione, lo *sciorinamento*, ed anche quando la natura delle merci il consenta, e la prudenza il richiegga, l'immersione, ed il lavamento nell'acqua corrente, od in una soluzione di cloro.

16. Dove i conducenti vogliano condurre eglino medesimi le merci al luogo della loro destinazione, saranno sottoposti alle norme prescritte pei viandanti.

I carri saranno lavati, come pure le corde e gli arnesi, con una soluzione di cloro.

Quanto poi agli animali, si procederà nel modo indicato nella parte quarta di questo Capitolo.

17. I conducenti e le merci non muniti di *Patente*, o d'altri certificati di sanità, andranno sottoposti alle cautele prescritte pei casi di *Patente brutta*.

PARTE TERZA.

Spurgo *delle carte e lettere.*

18. Tutte le lettere e carte non provenienti da regioni affatto *sane*, debbono *spurgarsi* o colla fiamma, o col mezzo di suffumicazioni coi *gaz* acidi minerali.

19. La *purificazione colla fiamma*, la quale

è commendata ne'casi di grave pericolo, come la più sicura, si eseguisce in questo modo:

Le lettere di provenienza *sospetta* si trasportano, tostochè sono giunte, alla profumeria. Là solamente si apre la cassetta di legno entro cui debbono esser chiuse, e la persona incaricata dell' operazione, tagliate ed abbruciate le cordicelle *suscettive* che legano gl' involti, prende ad una ad una le lettere con molli di metallo, e le passa sulla fiamma. Si tagliano quindi i sigilli con forbici per aprirle, si slargano i foglj, e si passano e ripassano destramente dall'una e dall'altra parte sopra la fiamma, in modo che il fuoco non si appicchi alla costa della carta.

Conviene usare la massima attenzione onde non confondere le carte che le lettere possono racchiudere, e non metterle in altri pieghi.

20. Per le suffumicazioni coi *gaz* acidi minerali si adopera una cassetta di legno, la quale è spartita dall'alto in basso in due parti. Nella parte superiore v'ha una graticola di legno, o di filo di ferro.

Slacciate e separate che sono le lettere colle avvertenze segnate quì sopra, si traforano con una lesina, e vi si fanno anche alcune incisioni con forbici. Si collocano quindi colle molli sulla graticola, e, chiusa la parte superiore della cassetta, s'introduce nella parte inferiore un vaso di vetro o di porcellana, nel quale, sovra una mistura fatta con tre oncie di sal comune in polvere, e mezza oncia di

manganese egualmente polverizzato, si sarà versata a poco a poco, e mescolata con una spatula di vetro, un' oncia di acido solforico concentrato.

Chiusa allora esattamente la cassetta, vi si lasciano le lettere esposte per un quarto d'ora ai vapori che si esalano dal vaso.

Le lettere nelle quali si sospetta essere qualche oggetto di genere *suscettivo*, o che sono di tal volume che le incisioni non possano farvisi facilmente, debbono venire aperte.

21. Dopo di essere state *spurgate*, le lettere saranno bollate col bollo di sanità, e quindi spedite per mezzo de'corrieri ordinarj.

I corrieri, che le avranno recate, non potranno continuare il loro viaggio, se non se dopo terminata la *quarantena* prescritta, salvo che si trovino nel caso di eccezione previsto dal §. 2. di questo Capitolo.

PARTE QUARTA.

Spurgo degli animali.

22. Il *contagio* si comunica meno facilmente agli animali che hanno il pelo corto e liscio; tali sono i cavalli, gli asini, alcuni animali cornuti, le capre ed i majali.

Questi animali per altro dovranno al loro arrivo essere lavati con una soluzione di cloruro di calce.

23. Gli animali lanuti sono più *suscettivi* di

comunicazione e propagazione del *contagio*; perciò non si lascieranno passare se non consterà dai certificati, ch'essi provengono da ragione affatto *sana*, e viaggiarono in luoghi non *sospetti*; ed anche in questo caso, sarà necessario di lavarli accuratamente con una soluzione di cloruro di calce.

Nel caso che s'abbia il menomo dubbio relativamente alla loro provenienza, si terranno per alcuni giorni nel lazzeretto, e prima di lasciarli partire, si ordinerà che siano tonduti rasente la pelle.

Queste avvertenze saranno però sempre concertate col medico.

24. Per riguardo alla selvaggina si userà il metodo prescritto pegli animali di pelo corto.

25. Non si lascieranno passare i cani, ed il pollame provenienti da regioni *infette o sospette*.

26. Si rimanderà indietro ogni animale che fosse già ammalato di *morbo sospetto*.

27. I conduttori del bestiame vanno soggetti a quanto è *prescritto* pei viandanti.

CAPITOLO XV.

Sintomi ordinarj del Cholera-morbus - *Cause predisponenti - Mezzi preservativi - Metodo da seguirsi in principio di malattia.*

L'esperienza ha dimostrato che la funesta malattia da cui è oggidì minacciata tutta l'Eu-

ropa, può non essere mortale quando è per tempo combattuta con cura energica, ma la dottrina medica lotta indarno contro la medesima, ed indarno vi esaurisce tutte le sue facoltà, allorchè è stata trascurata al primo manifestarsi de'suoi sintomi.

Méntre adunque pare che questo terribile flagello, non possa essere ritardato nella spaventevole rapidità del suo progredire per gli ostacoli che la sollecitudine de'Governi vi oppone, importa di far noti al pubblico i primi segni che d' ordinario annunziano l' esistenza della malattia, e d' indicare, pel caso in cui venisse sgraziatamente a manifestarsi ne' Regj Stati, ciò che converrà senza indugio operare, e prima che sia possibile d'essere soccorso dai medici.

§. I.

Segni diagnostici della malattia.

I segni più costanti del *Cholera-morbus* sono: giramenti di capo; oppressione di petto; ardore alla regione dello stomaco; nausee; sete crucciosa; dolore al basso ventre; prontissimo abbattimento delle forze; diarrea; vomiti, ed evacuazioni di natura acquosa, e mucosa; freddo delle mani, e dei piedi, ed in generale di tutto il corpo; fisonomia alterata; estrema pallidezza; occhi abbattuti; voce debole: crampi alle gambe, ed alle braccia: polso quasi impercettibile.

§. 2.

Cause predisponenti.

Predispongono a contrarre il contagio del *Cholera-morbus* le condizioni seguenti:

L' aria umida e fredda, specialmente dopo le giornate assai calde.

Alimenti pingui, difficili a digerirsi, che fermentano facilmente. Tali sone le rape crude, i pesci salati, e le frutta immature.

Le bevande che non hanno finita la loro fermentazione, od acide, o corrotte.

L' intemperanza d' ogni genere di cibi, e di bevande, e specialmente l' ubbriachezza.

Le abitazioni troppo anguste, non ventilate, e specialmente se non vi si tenga la pulitezza.

I terreni bassi e paludosi.

Vestimenta troppo leggiere.

Sucidezza del corpo.

Il libertinaggio.

Il troppo faticare.

Le veglie protratte.

La tristezza e la paura.

§ 3.

Cautele preservative.

A preservarsi dal *Cholera-morbus* conviene prima di tutto evitare le cagioni predisponenti

summentovate. Tuttavia sarà bene che proponiamo precetti relativi a ciascheduna delle medesime.

Non dormire all'aria specialmente di notte.

Non uscire di casa subito alzato da letto: o se v'è necessità di uscire, vestirsi bene.

Non mangiar frutta immature, nè abusare delle mature, come neppure delle cose acri, quali sarebbero aglio, cipolla, pepe, e simili.

Bere moderatamente vino di buona qualità: si eviti l'abuso di liquori spiritosi.

Ripararsi per tempo dal freddo: portare abiti per quanto si può asciutti.

Quando si è in sudore, evitare un subito raffreddamento.

§ 4.

Metodi curativi da adoperarsi tosto che la malattia apparisce.

Subito che si manifesteranno i sintomi del *Cholera-marbus* si chiamerà immantinenti, e senza indugio il medico. Intanto si farà provvisoriamente quanto segue:

Si ponga l'infermo in camera appartata.

Si freghi fortemente il corpo con pannilani ben caldi, o con aceto in cui siasi messa della senapa.

Se si può avere in pronto un tinozzo o bagnuolo, si appresti un bagno caldo, in cui si mettano erbe aromatiche o senapa. Fra le

erbe aromatiche proporremo la camamilla, la menta, il rosmarino, la lavanda, il serpillo, il timo, e simili.

In mancanza di bagno, si applichino a varie parti del corpo, e specialmente alle regioni dello stomaco, e del cuore, alle gambe, ed ai piedi poltiglie di farina di meliga, o di crusca, meglio se *senapizzate*.

Si tengano di continuo od il caldino, o qualche poltiglia sempre ben calda ed anche *senapizzata* ai piedi.

Si tenga ben coperto il corpo dell'infermo, appena finite le fregazioni: negl' intervalli si eviti l' azione dell' aria fredda.

Gli si dia frequentemente a bere un infusione di alcuna delle erbe aromatiche suddette.

Diasi qualche volta decotto di riso, o di patate (*tartifole*), sotto forma di amido diluto.

Si facciano fumigazioni d' aceto, o meglio quelle che sono commendate a purificare gli ospedali, ed i lazzeretti. I più lodati purificatori sono tre: *l'acido nitrico, il cloro, ed il cloruro di calce.*

Il mezzo col quale si ottengono i vapori di cloro, e d' acido nitrico è indicato ne' §§. 50 e 57 del Capitolo XIII.

Il cloruro di calce sciolto nell' acqua si adoperi ad aspergere il pavimento, e le pareti.

Queste *purificazioni* si facciano due volte nelle ventiquattr' ore.

Cautele da adoperarsi dalle persone che assistono gli ammalati.

Coloro i quali prestano la loro assistenza agli ammalati di *Cholera-morbus* debbono adempire ciò che si è detto all'articolo 3., e di più osservare quanto segue.

Evitare per quanto si può il contatto degl' infermi.

Quando si è dovuto toccare l' ammalato, lavarsi tosto le mani colla soluzione di cloro, o con quella di cloruro di calce.

Rinnovare lungo il giorno queste lavature.

Dovendo uscire per recarsi a casa od altrove, fuori della casa infetta, deporre gli abiti in una camera appartata dove si fanno fumigazioni di cloro; ed indossarne altri o nuovi, o già assoggettati ai *disinfettanti.*

Non toccare i cadaveri senza necessità; in caso di necessità, ungersi prima le mani con grasso od olio: dopo il toccamento lavarsi colla soluzione suddetta.

CAPITOLO XVI.

Disegni, e calcolo della spesa pe' lazzeretti provvisorj.

1. Non è sempre agevole di avere alla mano un edifizio acconcio ad essere convertito ad uso di lazzeretto, e soprattutto vasto bastevolmente per essere capace del ricovero di molti infermi.

Insino a tanto che il pericolo è rimoto si ha speranza di giungere a cansarlo, si ha timore di fare spese, che potrebbero riuscire inutili: si è per tal modo colto all' improvvista, e quando s' appresenta il bisogno di un lazzeretto, non si ha più, per difetto di previdenza, tempo a costrurlo.

Per altra parte il fare atto ad uso d'infermeria qualsivoglia edifizio per costruzione a calce od a gesso, porrebbe a rischio la sanità di coloro, i quali vi sarebbero rinchiusi.

2. Una casa destinata all' abitazione di una famiglia tuttochè numerosa è rare volte bastevolmente vasta, perchè vi capisca un discreto numero di ammalati, a meno che vi sieno accumulati. E la principale prerogativa di qualsivoglia abitazione, e specialmente di uno spedale, sta in ciò che l'aria non vi si corrompa pel soverchio avvicinamento delle persone che vi si accolgono.

3. La separazione di ciascun ammalato in un lazzeretto è insomma la più esenziale condizione che si richiegga, e nelle case dei privati ciò è quasi sempre soggetto di grandi difficoltà. Egli è per questa cagione che si è avvisato alla proposta di costrurre prontissimamente un lazzeretto vasto bastevolmente, arioso molto, in cui ciascun ammalato stia separato, e ciò nondimeno vi sia facilità di servizio.

4. Ecco in qual modo vi si è soddisfatto; e se ne fa di pubblica ragione lo scioglimento, acciocchè eziandio per questo rispetto il servi-

zio sanitario in tempo di *contagio* non sia soverchiamente difficile, nè soverchiamente dispendioso.

Si trovano per ogni dove, ed a poca distanza dalle Città, e Villaggi, così delle case di campagna, con giardini chiusi, come delle case rustiche che noi abbiamo uso di chiamare *cascine*, a cui sono attigui cortili cinti di muro, e che hanno stalle ampie e caldissime. Sono questi edifizj prontamente convertiti in lazzeretti, basta solo che la chiusura sia buona, e che vi sia un pozzo, una fontana, od acqua corrente.

Ad un tal fine si riserba la casa ad alloggio degl' impiegati, alle cucine, ai magazzini, all' uffizio, potendo eziandio darsi ai convalescenti i piani superiori. Dopo ciò, se v'ha una stalla si stabiliscono delle celle sul lato più lungo, come si dirà in appresso, e si lascia dall' altro lato un corritojo pel servizio. Queste celle saranno di necessità caldissime, condizione essenziale in caso di *cholera-morbus*.

5. Se le stalle non bastano, servono a loro vece allo stabilimento delle celle i muri che attorniano il cortile, od il giardino, e queste celle si fanno precedere da un corritojo.

6. Egli è più difficile di tenere riscaldata in inverno questa serie di celle, ed i loro corritoj, si cercherà tuttavia di farlo con delle stufe; oltre di che puonno essere riserbate di preferenza ai convalescenti.

7. Le celle ed i corritoj si costruggono di

legno, o di muri di mattoni, od eziandio di sassi senza calce, e senza gesso: il tetto si fa di legno coperto di coppi, e si pavimentano di legno o con mattonati murati con fango.

Trovansi per ogni dove de' mattoni, o dei sassi, e della terra argillosa: egli è facile procacciarsi de' legnami: ma per ottenere solidità vi fosse necessità di valersi di calce, o di gesso, ciò dee farsi con molta parsimonia.

8. Ad impedire poi che nelle celle s' introduca soverchia aria esterna, e per farle ad un tempo pulite, e più sane, giova pararle di tela grossolana, che s' imbianca con latte di calce: la quale operazione intanto è necessaria, in quanto l' azione del freddo vuolsi essere mortale nel *cholera-morbus* orientale.

9. Se un ammalato muore, si toglie la tela, si lava, si mette di nuovo in opera, di nuovo s' imbianca con due mani di calce, che è fra le materie atte a spurgare.

10. Così fatto metodo di costrurre è il più spedito che si possa immaginare, il meno dispendioso, ed allorachè la malattia cessa, si cava ancora buon partito e di una porzione de' legnami, e di quasi tutti i mattoni.

11. Quando converrà rialzare il muro di cinta, che debbe reggere il tetto delle celle, si avrà l' accorgimento di lasciarvi una piccola finestruzza, la quale essendo in prospetto della porta, produrrà questo effetto, che l' aria correrà libera sovra il capo dell' infermo coricato nel suo letto.

12 Pare che un così fatto lazzeretto sarà sufficiente; nè v'ha possibilità di averne con più economia: e sarà sempre utilissimo per la povera gente, che morrebbero senza conforto d'ajuti quando fossero lasciate nei meschini loro abituri.

Si danno i disegni ed i calcoli delle spese che occorrerebbero per cotesti lazzeretti provvisorj.

Non si fa quì cenno delle particolarità, che si riferiscono ai parlatoj, alle barriere, di tutte e singole in una parola le disposizioni da farsi per accertare il chiudimento, perchè se n'è parlato a lungo ne'capitoli precedenti.

Calcolo della spesa occorrente
per la costruzione del lazzeretto provvisorio.

Spesa necessaria per la costruzione
di 12 metri lineali del detto lazzeretto.

1. Scavo per far luogo alle fondazioni di tre pilastri, e per preparare il sito del palchetto, metri cubi 20. 0, i quali a ll. 0. 60 caduno, compreso il trasporto, rilevano a . . . ll.	12. 00
2. Costruzione di tre pilastri in mattoni, caduno di tre metri di altezza, e 0. 50 centim. di sezione; metri cubi 2. 25, a ll. 18. 0 caduno . »	40. 50
3. Costruzione di cinque altri piccoli pilastri superiormente al muro di cinta	

esistente, caduno di un metro d'altezza per o. 50 centim. di sezione; metri cubi 1. 25 a ll. 18 caduno. . . . „ 22. 50

4. Tramezzi, in mattoni a secco, tra li suddetti pilastri, e per la formazione delle camerette, assieme metri cubi 12, a ll. 10 o caduno . . . „ 120. 00

5. N. 6 travetti a porsi verticalmente all'estremità di cadun tramezzo dividente le camerette, di lunghezza caduno metri 3. o, a ll. 2. o caduno. „ 12. 00

6. Formazione del palchetto, cioè per metri lineali 24, travetti di legno rovere a ll. o. 70 cadun metro, rilevano a . . . ll. 16. 80

Per metri quadrati 48 di tavolato in legno d' albera a ll. 2. 20 caduno, compreso la chioderia, e mano d' opera necessaria, rilevano a . . . . „ 105. 60

Somma ll. 122. 40 122. 40

7. Costruzione del tetto, cioè per 5 biscanteri (paradossi) di legno rovere, caduno di metri 5. 20 di lunghezza, e o. 25 di sezione, a ll. 24 caduno. „ 120. 00

Per metri lineali 132 travetti a o. 70 caduno, rilevano a . . „ 92. 40

Per N. 12 dozzine listelli a ll. 3. o caduno, rilevano a . . . „ 36. 00

Per N. 2000 tegole a ll. 50 cadun mille, rilevano a . . „ 100. 00

Per mano d'opera, e chioderia necessaria . . . . . „ 12. 00

8. Per due travi di legno rovere, caduno di metri, 6. o di lunghezza e o. 25 di sezione, a collocarsi sopra li pilastri in sopporto de' paradossi . „ 48. 00

9. Tavolato d'albera in soffitto del tetto, metri quadrati 48, a ll. 2. 20 „ 105. 60

10. Per la provvista di 6 chiassili provvisti di tela cerata, e ferramenta necessaria . . . . . . „ 60. 00

11. Metri quadrati 150. o di tela ordinaria imprimita di calce, a ll. o. 75 caduno . . . . . . „ 112. 50

Costo di 12 met. lineali del detto lazz. ll. 1015. 90

Ogni metro lineale costerà pertanto ll. 84. 66 circa, ed il lazzeretto proposto essendo di fuga sviluppata metri 148, il totale ammontare sarà di ll. 12529. 68

Calcolo della spesa occorrente per la costruzione del lazzeretto provvisorio.

Spesa necessaria per la costruzione di 12 metri lineali del detto lazzeretto.

1. Scavo pel collocamento di quattro pali, e per preparare il sito del palchetto, metri cubi 15. o a ll. o. 60 ll. 9. 00

2. Per quattro pali di legno rovere

caduno di lunghezza metri 3. 50, e 0. 25 di diametro medio, a ll. 6. 0 caduno compreso il collocamento . . „ 24. 00

3. Cinque pilastrini in cotto a costrursi superiormente al muro di cinta esistente, assieme metri cubi 1. 25, a ll. 18. 0 caduno . . . „ 22. 50

4. Tavolato in legno albera, per la formazione de'tramezzi, assieme metri quadrati 81. 0 a ll. 2. 50 caduno, chiodi e mano d'opera compresa, rilevano a „ 202. 50

5. Sei travetti a collocarsi verticalmente all'estremità de'tramezzi di caduna cameretta, caduno di lunghezza metri 3. 0, a ll. 2. 0 caduno . „ 12. 00

6. Per dodici metri lineali travi in legno rovere, aventi una sezione di 0. 25, a ll. 3. 0 caduno metro . „ 36. 00

7. Palchetto a costrursi uniformemente al progetto delle tavole n. 1 e 2 assieme, come nel relativo calcolo „ 122. 40

8. Tetto idem . . . „ 360. 40

9. Tavolato di legno d'albera in soffitto del tetto, idem . . „ 105. 60

10. Numero sei chiassili muniti di tela cerata a ll. 10, 0 caduno compresa la ferramenta necessaria . . „ 60. 00

11. Metri quadrati 150. 0 tela ordinaria imprimita di calce, a ll. 0. 76 caduno . . . . . „ 112. 50

Prezzo di met. lineali 12 del detto lazz. ll. 1066. 90

E così per ogni metro lineale ll. 88. 90 circa

Ora la lunghezza totale del detto lazzeretto essendo di metri 243, l'ammontare di esso sarà pertanto di ll. 21602. 70

CAPITOLO XVII.

Pulizia degli uffizj, e delle casse pubbliche in caso di contagio.

1. Appena verrà il caso, che debba dichiararsi in pericolo la sanità pubblica, gli Uffizj delle varie Amministrazioni, e le pubbliche casse saranno poste in sicurezza pe' provvedimenti che seguono.

2. Una spezie di lazzeretto sarà stabilito all' ingresso dell' edifizio occupato da ciascuna Amministrazione, e servirà allo *spurgo* delle persone, che saranno ammesse nell'interno degli uffizj, e delle carte, lettere, o spacci, che vi si dovranno ricevere.

La camera di *spurgo* sarà divisa in due parti per mezzo di una grata o di uno steccato di legno.

La prima, vale a dire, quella, che si troverà dal canto della porta esterna, sarà destinata alle persone estranee all' uffizio, che dovranno comunicare cogl' Impiegati dell' Amministrazione: e questi per conferire staranno dall' altra parte della grata, o dello steccato.

3. Le lettere, i passaporti, e le carte tutte di qualsivoglia natura elleno sieno non saranno ricevute, se non dopo essere state *spurgate* nel modo prescritto pe' regolamenti sanitarj.

Queste carte dovranno essere spiegate dalla persona medesima, che le presenterà, e saranno deposte in seguito d'una dopo l'altra sopra un tavolo collocato ad un tal fine nella prima parte della camera. Allora quella fra le persone addette al servizio dell'uffizio, a cui sarà data questa incumbenza, le piglierà con mollette di metallo, e le porrà, perchè vi sieno *spurgate*, nella cassetta di cui si è data la descrizione nel § 20 del Capitolo XIV.

Il danaro prima d'essere ricevuto sarà lavato nell'aceto.

4. Così la camera destinata allo *spurgo*, come tutte le altre dell'edifizio occupato dagli uffizj, verranno di buon mattino esposte alla azione dell'aria atmosferica, dopo essere state spazzate con molta diligenza. Poscia se ne chiuderanno accuratamente le porte e le finestre per farvi entro suffumigj di cloro.

I suffumigj saranno ripetuti parecchie fiate nel corso della giornata.

5. Tutte le persone addette alle Amministrazioni dovranno, al loro arrivo, e prima d'internarsi negli uffizj, soffermarsi per cinque minuti almeno nella camera destinata allo *spurgo*, e lavarvisi le mani con una soluzione di cloro.

6. Gl'invalidi, e le altre persone di servizio non vestiranno i loro abiti uniformi fuori che nel

tempo che rimangono nell' uffizio. Se ne spoglieranno uscendo, e lo lascieranno nella camera dello *spurgo*.

L' abito con cui rientreranno all' uffizio, e di cui dovranno spogliarsi per vestire l' uniforme, sarà deposto in questa medesima camera.

7. Nelle tesorerie, od uffizj di cassa una sola porta sarà tenuta aperta.

In vicinanza, e al di fuori di questa porta si farà con tavole uno steccato, entro il quale il danaro, e le carte che si riferiscono alle ragioni de' conti, prima di essere introdotte nelle casse, saranno *spurgate* a vista di una fralle persone addette al servizio dell' uffizio. Una barriera terrà separata questa persona da quelle che fanno i pagamenti.

Le carte saranno esposte al vapore dei gaz acidi minerali, o dello zolfo.

Per ciò che spetta al danaro sarà con una palla gettato in un secchio pieno d'aceto, nel quale sarà parecchie fiate rimescolato con una spatola di ferro. Si verserà poscia l' aceto in un altro secchio, si stenderà il danaro su un tavolo, e dopo averlo asciugato e numerato, sarà dato all' impiegato che ha il carico di riporlo nella cassa, e di spedire la quitanza.

Fino a tanto che la stagione lo permetterà questa operazione si farà all' aria aperta, sotto un atrio, od in un corritojo. Nell'inverno si farà nella camera più vicina alla porta d'ingresso, la quale sarà ad un tal fine apparec-

chiata in quella guisa che si è detto di sopra, doverlo essere lo steccato.

CAPITOLO XVIII.

Cautele da usarsi in ogni famiglia.

Dopo avere preparato con istruzioni, con regolamenti e con leggi eziandio, i provvedimenti tutti che s' appartiene alla pubblica autorità di proporre e di ordinare per tenere lontano il contagio, non può il Governo, per ciò che spetta ai privati, fare in altro fuori che ammonire e consigliare.

Gli è da desiderarsi che ogni capo di famiglia tenga la sua casa disposta in modo, che vi si possano custodire e curare coloro i quali vi ammalassero; sia perchè il trasporto degli ammalati al lazzeretto non può mai farsi senza pericolo, venendo eglino per esso esposti alla azione dell' aria atmosferica, sia perchè loro mal regge l' animo a questa apparenza di abbandono, sia infine perchè, durante il corso intiero della malattia, sono senza il conforto delle consolazioni e dell' assistenza de'loro congiunti.

Vorremmo adunque che i Magistrati non fossero astretti a far trasportare ne' lazzeretti o negli spedali altri ammalati, da quelli in fuori che sono poveri, o che vivendo vita solitaria e non accompagnata, non potessero avere assistenza nelle loro abitazioni.

Ogni capo di casa dee avvertire che i provvedimenti generali ordinati per la conservazione della sanità pubblica non possono bastare a preservare la sua famiglia, dove egli non usi della sua autorità e del suo ascendente sulle persone che gli sono care per fare che si assoggettino a particolari cautele domestiche, le quali, anche allora quando il morbo si manifestasse nella città o nel villaggio, varrebbero a difenderne coloro, che insieme con lui hanno ricovero sotto il medesimo tetto.

E primieramente, egli non trascurerà l'osservanza de' precetti d'*igiene* dati dal Comitato medico, i quali si contengono nel Capitolo XV; ma gli dovrà soprattutto ricorrere di continuo alla mente, che il morbo, al quale egli desidera di sottrarsi, è eminentemente *contagioso*; che perciò gli conviene di evitare ogni contatto con tutto ciò che è *contaminato*, od anche solamente *sospetto*. Egli si terrà adunque, per rispetto alle persone ed alle cose che sono fuori della sua casa nel più avveduto contegno; nell' interno della sua abitazione, non ommetterà nessuna di quelle cautele, che sono riconosciute atte così a diminuire la *disposizione all'infezione*, come a distruggere i miasmi pestilenziali, i quali puonno aggirarsi frammezzo all' atmosfera che lo circonda. Egli userà a tal' uopo le abluzioni di aceto, e le suffimicazioni coi *gaz* acidi minerali.

Che, se queste cautele non sono infallibili, hanno tuttavia dall' esperienza tale credito

di efficacia, che può meritamente aversi nelle medesime molta fiducia; e possono dare alle famiglie, cui opportuno sentimento di timore persuade a tenersi chiuse, speranza ragionevole di sottrarsi al flagello; oltrecchè concedono di avvicinare, e di non lasciar morire, abbandonate, quelle persone le quali, a malgrado di tutte le avvertenze, venissero sgraziatamente colte dal morbo.

1. Tostochè l'*interdizione sanitaria* di un luogo è dichiarata, per esservisi manifestato il *contagio*, ogni famiglia dispone la sua abitazione in modo a non avervi altre comunicazioni, da quelle in fuori delle quali non si può far senza, e che tutte debbono praticarsi per mezzo di una sola porta o di una sola finestra.

2. Le finestre che sono verso la via al piano terreno vengono chiuse con un lucchetto. Si turano gli spiragli delle volte, o cantine, gli aditi per cui si sale sopra i tetti, tutte in una parola le aperture per cui si può dare o ricevere checchessia; perocchè molto s'avrebbe da temere dall' infedeltà de' servitori, o dalla imprudenza delle persone di casa, le quali potrebbero per avventura considerare siccome puerili ed inutili, cautele, che, a vero dire, riescono incomode e fastidiose. Vi sarebbero forse tali giovani, i quali, mal soffrendo un chiudimento che loro avrebbe aspetto di prigionia, verrebbero a tanta sconsideratezza da sottrarvisi di soppiatto.

3. Gli è utile divisamento di riservare un

piano, od alcune camere libere, e provvedute di pannilini e di vestimenta, affinchè se alcuno della famiglia ammala, o diventa *sospetto* per le comunicazioni che ha avute, tutti coloro, i quali non sono necessarj al servizio di lui, si rechino in quella parte della casa, e vi stieno chiusi, nel mentre che gli altri adoprano ad assisterlo, insino a tanto che la persona *inferma* o *sospetta* sia trasferita nell' ospedale, o nel lazzeretto, ed abbiano quelle che l' hanno assistita, fatta come una specie di *quarantena* interna.

4. Sarebbe certamente ben fatto che ogni famiglia si provvedesse anticipatamente di tutte le cose necessarie a' suoi bisogni; se non che ciò riesce impossibile, richiedendosi ogni giorno pane, carne, erbaggi freschi ec. Si ha però l' avvertenza di lasciare fuori della casa, od in una parte separata della medesima, un servitore, od una persona della famiglia, che s'abbia l' incarico delle provvigioni che si fanno alla giornata.

5. Se si sta chiusi in casa, queste provvigioni si ricevono in un cesto che si cala a tal uopo da una finestra, il quale cesto conviene che sia di latta, e raccomandato ad una catenella di ferro, ovvero ad una corda di *sparto*, o di *scorza d'albero*, materie non *suscettive di contagio*.

6. Quando il provveditore abita nell'interno della casa, ma in un luogo appartato della medesima, egli depone in sulla soglia della porta

esteriore che lo divide dalla famiglia, le provvigioni che ha recate, le quali poi, allontanato che si sia, si levano.

7. Conviene, per quanto sì può, usare la cautela d'immergere le mani nell'aceto, prima di toccare il cesto delle provvigioni. Le cose che se ne tolgono vogliono essere tosto lavate. S' immerge nell' aceto tutto ciò che non può esserne guasto; se si ricevono robe involte in carta o pannilini, si vuota l'involto tenendolo con molli di metallo, quindi si gettano al di fuori la carta e i pannilini, che il provveditore, il quale già gli ha tocchi, raccoglie, arde, o porta via.

8. Mancando le molli, si può tenere la mano in un guanto di tela cerata, o gommata, avvertendo di trarla di quando in quando per immergerla nell'aceto.

9. Le robe *suscettive*, che di necessità debbono essere introdotte in casa, si ricevono con le medesime cautele, e si sottopongono tosto a suffumicazioni di *gaz* acidi minerali, nella maniera indicata ne'§§. 50 e 57 del Capitolo XIII.

Lo *spurgo* delle lettere ed altre carte dee farsi conforme è prescritto dai §§. 19 e 20 del Capitolo XIV.

10. Per un benefico ordinamento della divina Provvidenza, nulla di ciò che serve al mangiare non è *suscettivo* di ricettare il veleno contagioso; la qual cosa dove non fosse, la spezie umana sarebbe spenta da gran tempo. Epperò, la farina ed il pane, la carne di ma-

cello, il pollame, ed il selvaggiume da piume, dopo di essere stato spiumato ed abbruciacchiato, o passato sulla fiamma, il vino, l'olio, il sale, le spezierie, il butiro, il caccio, tutti gli erbaggi, tutte le frutta, ec. non sono *suscettivi*. Si lavano tuttavia, ed è ciò pratica di pulizia, e ad un tempo cautela di sanità.

11. E' prudenza che le famiglie, le quali hanno comodo di villeggiatura, vi si rechino, perocchè in campagna meno frequenti sono le occasioni di *comunicazione*. I giardini, e le cinte vi fanno il *chiudimento* più facile, meno incomodo, meno insalubre, e si trovano, entro il recinto medesimo, di molte cose, le quali altrove è forza di procacciare sul pubblico mercato.

12. In una città popolosa, poche sono le famiglie le quali possano giungere ad *isolarsi* così perfettamente. I poveri poi sono assai meno ancora in grado di cautelarsi in quel modo che si vorrebbe. Tuttavia, dove sia loro fatto conoscere ciò che debbono fare per preservarsi, nell'aggirarsi per le vie, riusciranno senza dubbio, anch'eglino, a sottrarsi al contagio.

13. E primieramente, colui che esce per le provvigioni, deve astenersi dal raccogliere le robe e le cose di qualsivoglia specie, ch' egli trovasse per via, e che paressero convenirgli, come anche quelle, che gli fossero esibite, perocchè sono quasi sempre oggetti *contaminati*, tuttalmanco *sospetti*, i quali puonno eziandio essere stati derubati nelle case de' morti.

14. Egli si asterà dal toccare alcun viandante; e sul mercato, al macello, nelle botteghe, si assoggetterà a tutto ciò che il Commissario gli prescriverà, per non *comunicare* se non se colle debite cautele.

15. Sarebbe da desiderarsi, ch' egli fosse coperto con un soprabito di tela cerata, o di seta gommata, le resine non essendo *suscettive*. Vestimenta siffatte si lavano facilmente con una spugna.

16. Le vestimenta, qualunque sieno, non debbono essere lunghe ed in ispezie strascicanti, nè ampie, per non toccare coloro che s'incontrano. Non si darà, nè si riceverà checchessia se non se colle mani in guanti di tela cerata, o gommata.

17. Nelle pestilenze passate, molti medici hanno consigliato di non uscire di casa digiuni, di evitare l'intemperanza in ogni cosa, di tenersi al naso, nella camera di un ammalato, un mucicchino bagnato nell' aceto, di lavarsi frequentemente con questo liquido, di cambiare le vestimenta nel rientrare in casa, e di lasciare esposte all'aria quelle che si depongono.

18. Queste cautele sono buone senza dubbio; ma le suffumicazioni coi *gaz* acidi minerali sono più efficaci.

19. L' aceto de' quattro ladri (*vinaigre des quattre vouleurs*) è aceto meno potente del forte aceto ordinario, perchè la proprietà di *spurgare* sta essenzialmente nell' acido, non già

nelle materie, qualunque sieno, le quali vi sono aggiunte.

20. Le persone che vorranno andare in chiesa, avvertiranno di non entrarvi quando vi sarà folla di gente e pericolo di contatto. Ancora si raccomanda loro di non andarvi che per ricevere i Sacramenti, contentandosi del resto di pregare in casa. (V. Cap. XIII, §. 46).

21. Gli è da sperare che i medici e gli ecclesiastici, i quali generosamente si consacreranno all' assistenza degli ammalati, non saranno vittime del loro ardore di carità; Iddio senza dubbio li proteggerà. E fu notato nei casi passati di pestilenza, come molti di loro, e parecchj fra i servi impiegati al trasporto degli ammalati, de' morti, e delle robe *sospette*, o *contaminate*, acquistarono, mercè le cautele e le avvertenze da essi usate, una vera assuefazione che li preservò dal contagio.

22. Il Cardinale Gastaldi, il quale descrisse la pestilenza di Roma, ed i provvedimenti fatti in tale occasione dal Governo, afferma che il contagio, il quale imperversò per più di un anno, non penetrò nelle carceri, e risparmiò tutti i servi destinati al trasporto degli ammalati, dei morti, e delle robe loro.

Conclusione.

Se il risultamento dei provvedimenti ordinati pella conservazione della sanità pubblica, non è infallibile, non conviene già ciò attri-

buire alla loro inefficacia intrinseca. Sì deve accagionarsene la violazione de' Regolamenti che li prescrivono.

Tutte le pestilenze furono descritte; ed egli è stato dimostrato come tutte furono introdotte per la violazione delle regole sanitarie. E già in Europa ne abbiamo esempi, dappoichè il *Cholera* ci minaccia.

L' uomo dabbene, l' uomo religioso, chi nutre in cuore nobili sentimenti di amor patrio, si assoggetta all'incomodo delle regole sanitarie non pel timore solamente delle pene che la legge stabilisce, ma per onore, per ispirito di religione, per la tema di farsi autore della disgrazia degli amici, de' congiunti, di coloro in una parola per cui egli esporrebbe generosamente la vita, dove li vedesse in pericolo.

L' uomo pubblico si ricorderà ch' egli non ha il diritto nè di sottrarsi egli medesimo alle regole sanitarie, nè di dispensarne con altrui. L' autorità della quale egli è investito, è inflessibile. Conviene ch' egli obbedisca e faccia obbedire. Crederebbesi egli forse autorizzato a fare aprire le gabbie di un serraglio di belve?

Ad onta di tutti i provvedimenti che si ordinano, il *Cholera* si avvicina. Egli si avvicina perchè non si sono prese insino ad ora precauzioni sufficienti, perchè i regolamenti sanitarj sono stati violati. Eppure, ne' paesi che ne sono stati invasi, il morbo assai meno si diffonde, meno feroce e micidiale egli si mostra, che se non gli si fosse opposta nessuna barriera.

Il veleno contagioso perde insensibilmente della sua forza intensa. Egli si snatura; certo che poi finirà per diventare inoperoso. Molto si guadagna col guadagnar tempo, perocchè il morbo, trattenuto a lungo, fassi più mite; oltre di che, il *chiudimento* delle persone che ne sono colte, essendo un ostacolo alla sua propagazione, più facile riesce la cura di queste; i lazzeretti e gli ospedali non sono ingombrati; i viveri non iscarseggiano; il corso delle transazioni commerciali non resta sospeso.

Gli è adunque nell' interesse di tutti di concorrere con zelo all' osservanza delle disposizioni che l' autorità prescrive, o consiglia.

Pare che il nostro paese sia stato riservato da Dio a soffrire l'ultimo la prova del *Cholera-morbus*. Forse ch' egli sarà risparmiato. E quì cade in acconcio di ricordare la sentenza per la quale ha principio il regolamento di Marsiglia:

„ Gli uomini veglierebbero inutilmente per
„ custodire le città, se Iddio medesimo non le
„ custodisse. "

(Marsiglia, Favet 1788, 4. pag. 3).

CAPITOLO XIX.

Nuovi termini per le quarantene *dopo le osservazioni fatte nei paesi infetti dal* Cholera-morbus.

1. Se la durata del tempo che corre fra l'assorbimento del veleno del *Cholera* in un uomo

atto a riceverlo, e la manifestazione in lui del morbo fosse determinata, si dichiarerebbero con certezza i periodi di *quarantena* per le persone, e qualunque prolungamento di *sequestro* oltre a quel *minimum* sarebbe superfluo.

2. Si determinerebbe del pari con certezza la durata dello *sciorinamento* delle materie *suscettive*, se si sapesse in maniera positiva per quanto spazio di tempo quel veleno può rimanere attaccato ad esse materie, senza essere neutralizzato, o disnaturato dall'aria, e in conseguenza per quanti giorni conserva il medesimo la proprietà d'inocchiarsi agli uomini.

Questo numero di giorni aggiunto a quegli altri, nei quali il veleno può restar latente nel corpo umano prima che la malattia si palesi con segnali esteriori e apparenti, formerebbe il termine del più lungo *sequestro*, e dello *sciorinamento* delle merci *suscettive*, che sono sospette d'infezione.

3. Se quelle due specie di fatti fossero certificate, tutte le precauzioni sanitarie sarebbero ridotte al *minimum* quanto alla loro durata, e non si frapporrebbe alla circolazione degli uomini e delle cose altro incaglio, e non vi si richiederebbero altre spese, che per quanto fosse rigorosamente necessario a preservare la pubblica salute.

Ma poichè ciò dipende dalla natura del veleno che si vuol tener lungi, egli è evidente che il *minimum* dee variare come variano fra di loro le malattie: onde per poter conseguire

con piena certezza tal conoscenza, sarebbe necessario di ragunare un grandissimo numero di osservazioni, e soprattutto di osservazioni indubitate.

4. Tuttavia essendo pressochè impossibile in questa materia di giungere a risultamenti tali, che non lascino luogo a dubbietà, e considerandosi che gl' impacci, le spese, le perdite, e i disagi occasionati dai metodi sanitarj sono immensi, la pubblica autorità è costretta di governarsi non con principj astratti, ma con semplici probabilità, mettendo in riguardo due mali gravissimi per scegliere il minore.

Questi mali sono da un canto il *contagio*, dall' altro la miseria, che nasce dalla cessata circolazione degli uomini e delle cose.

5. Egli è per comporre fra queste due sorte di mali, che nei paesi attualmente *infetti* è stata singolarmente ridotta la durata dei periodi di *quarantena;* e come questo temperamento è stato cagionato e dimostrato ragionevole dall' esperienza, può essere adoperato senza rischio di discostarsi da quella prudenza la quale è richiesta, per la gravezza dei mali che si tenta di allontanare.

6. I medici inviati dal Re in Ungheria per istudiarvi la malattia, hanno in una delle loro relazioni assicurato, che lo spazio di sei giorni era l' intervallo più lungo da essi osservato fra il momento in cui il veleno del *Cholera* si appiccava al corpo umano, e la manifestazione del morbo: giacchè dopo quel numero di giorni

nissun *quarantenario* era mai caduto infermo. Nei loro rapporti successivi hanno gli stessi medici confermato quest' asserzione.

7. Si scrisse egualmente da Vienna, che dopo alcune cerimonie religiose le quali aveano dato luogo a numerosi assembramenti di popolo, e per conseguenza al contatto di un grandissimo numero di persone fra di loro, la malattia erasi prodigiosamente allargata. Verificatesi tali notizie, giacchè potea trarsene gran copia di utili osservazioni, venne a risultare, che le processioni di penitenza richieste da alcune persone zelanti, ma poco instruite, dopo l' apparizione del *Cholera*, furono fatte nell'ordine seguente:

La prima ebbe luogo nel 5 Settembre.

La seconda nel 6.

La terza nel 7.

Nel giorno 8 ebbe luogo la processione annuale di S. Pietro nel recinto della Città, e al di fuori la festa nel villaggio di Marc-Brun a due ore di distanza da Vienna, dove si ragunarono 12,000 persone in circa.

Nel giorno 9 ebbevi una festa ecclesiastica, che attirò un gran concorso di fedeli.

Dal giorno 12 al 13 il numero degli ammalati si accrebbe straordinariamente, e continuò ad aumentarsi in ciascun giorno.

Con ciò si ebbe dunque una prova, che l' azione del veleno si svolge e manifesta fra il terzo e il quinto giorno, vale a dire, che può il veleno restare ascoso nel corpo umano durante tre o quattro giorni prima di palesarsi.

Questa conseguenza sembra tanto più probabile, in quanto si trova confermata con l'opinione di tutti coloro che ebbero mezzo di fare osservazioni sopra i *quarantenarj*, e nei lazzeretti pel *Cholera*.

8. I Russi hanno adottato l' opinione, che tre giorni di osservazione bastano per certificare se esiste o no un principio di malattia nel corpo umano. Eglino pensano che le mercanzie *suscettive* hanno d' uopo, per essere *purificate*, di un tempo più lungo da essi determinato a giorni sei.

9. In Prussia si richiede per lo *spurgo* delle merci *suscettive* l' istesso termine, che pel sequestro delle persone, e si è perciò fissato per le une e per le altre il tempo dell' osservazione a giorni cinque.

10. I nostri medici, i quali non conoscendo ancora le teorie dei Russi e dei Prussiani, passarono 21 giorni nella casa di contumacia di Bruck, e vi trovarono i mezzi di acquistare molte notizie di fatto, asserirono nel giungere a Vienna, che dopo un' esperienza costante qualunque persona, la quale avesse passato il quinto giorno senza provare alcun sintomo del *Cholera*, poteva essere riguardata come perfettamente sana, giacchè tutti coloro, che n'erano stati assaliti aveano mostrato quei sintomi prima del terzo giorno, e al più tardi nel quarto.

11. Egli sembra certo, che se il veleno del *Cholera* è così energico, così violento, così micidiale, come quello della peste o della feb-

bre gialla, è però meno tenace, meno durevole e più facile ad essere neutralizzato, e che non conserva così lungo tempo la proprietà mortifera nelle materie inanimate alle quali si appicca, benchè siavi fortemente rinserrato e compresso. Si sa infatto, che il *Cholera* il quale si inoltra nell' Europa, ha preso nascimento nelle Indie Inglesi nell' anno 1817, che vi ha fatto grandissima strage durante molti anni, e che i legni Inglesi non hanno mai cessato in tal tempo di essere ammessi liberamente nei porti della Gran Brettagna, senza che siane risultato alcun disgraziato avvenimento. La qual cosa non può che attribuirsi alla lunghezza del tempo impiegato in quei viaggi, non potendosi dubitare, non sianvi state innumerevoli *comunicazioni* fra le persone e le cose *infette* nelle Indie, e le persone e cose arrivate *sane* in Inghilterra.

12. Ogni cosa pertanto nel *Cholera* è più pronta, più precipitata, che nella peste. La malattia si dichiara più presto, ha un corso più rapido, ed il *risanamento* degli uomini e delle cose è più accelerato.

Si può adunque abbreviare ogni termine di *quarantena*, e ridurre a minor numero ogni periodo di *sequestro*.

E ciò posto, si è convenuto nei seguenti articoli.

I. Essendo il termine di cinque giorni l'intervallo il più lungo durante il quale la malattia si dichiara, si adotta questo numero di giorni come unità sanitaria nel *Cholera-morbus*.

Ma per precauzione si accresce di un giorno, e così per giorni sei.

II. Un viaggiatore, arrivando colle sue robe, viene obbligato a maneggiarle con le sue mani fino dal primo giorno, e si aggiunge perciò per tale operazione un giorno, lo che porta nel caso il periodo di *sequestro* a giorni sette.

III. Le materie *suscettive* rinchiuse in colli voluminosi non possono essere *sciorinate* che a poco a poco. Si aprono le balle, si maneggiano con le braccia nude, e si lasciano all'*aria* durante sette giorni. S'impiega dappoi un giorno a ricucirle dal lato aperto, a rivolgere le balle, aprirle e maneggiarle, e quindi lasciansi esse all'*aria* per altri sette giorni; in tutto giorni quindici.

IV. Le cautele dovendo aumentarsi in proporzione del *sospetto*, si aggiungono due o tre giorni nella supposizione di patente *sospetta*, e si prolungano tutti i periodi della *quarantena* nel caso di patente *sporca*.

E posto che i metodi di Russia e di Prussia sonosi stabiliti nel mezzo della strage del contagio, si è provvisoriamente deliberato, che le disposizioni da prendersi per la patente *contagiosa* siano le medesime, che quelle applicate alla patente *brutta*. Ben inteso che la manifestazione del contagio fa in un tratto sospendere, e dappoi ricominciare al fine della malattia il corso della *quarantena*.

Stabilendosi perciò con questi principj la durata dell'*interdizione sanitaria* pe' territorj

infetti, è essa ridotta nei casi di patente *contagiosa* a 54 giorni, vale a dire

22. di patente *brutta*,
17. di patente *sospetta*,
15. di patente *netta*:

con dichiarazione, che il paese colpito d'*interdizione* non potrà venir riammesso a *libera pratica*, che in forza di un ordine del Re, eccitato dalla Giunta Superiore.

5. Questi principj si applicano egualmente alle provenienze marittime nel caso di *sospetto* del *Cholera*. Nel caso di nessun sospetto di esso morbo non deggiono essere tali provenienze assoggettate ad altro, che ad una semplice *osservazione*, la quale non oltrepassi i periodi della patente *netta*. Ben inteso però, che non s' intende quì parlare di altro *sospetto* che di quello del *Cholera*: poichè se il sospetto si agirasse sovra altra malattia pestilenziale, deggiono in tal caso osservarsi gli antichi metodi, come nei rispettivi lazzeretti trovansi stabiliti.

13. Non havvi nella polizia sanitaria anticontagiosa alcun principio assoluto che la regoli. Essa è fondata solamente sovra l'esperienza, ed è perciò che essa è sempre diffidente. Hovvard avendo fatto lunghe ricerce nei luoghi infetti, e conversato coi medici che aveano lungo tempo osservato le vicende della pestilenza, erasi persuaso, che il veleno pestilenziale nel corpo umano si sviluppa sempre prima del decimoterzo giorno.

Oggi sembra dimostrato, che il veleno del *Cholera* si palesa prima del giorno sesto.

Egli è adunque naturale d' inferirne, che tutti i periodi di *sequestro* possono essere ridotti alla metà.

E si può questo tentare con tanto maggiore fiducia, in quanto che la malattia è tuttavia lontana da noi, e che noi andiamo sempre raccogliendo un gran numero di fatti e di osservazioni esatte, prima che noi siamo nel caso di mettere ad effetto le disposizioni ora prese.

CHOLERA-MORBUS

METODI SANITARJ SECONDO LA PATENTE

Contenuto nelle patenti *sospette*

Patente netta; *dichiara che la salute pubblica è buona senza alcun sospetto di contagio attuale.*

Passeggiero, separato dalle sue bagaglie, giorni	6
Passeggiero, colle sue bagaglie, obbligato di maneggiarle il primo giorno .	7
Per ventilare le stesse bagaglie, durante lo stesso spazio di tempo.	
Materie *suscettive*	15
rimaneggiate e toccate il primo giorno, rivoltate e ritoccate nell' ottavo giorno.	
Materie *non suscettive* rimesse a *pratica* dopo essere state purificate.	
Visita del Medico	[illegible]

Patente sospetta; *dichiara che il contagio imperversa nei luoghi circonvicini, oppure che vi è giunta qualche provenienza da luoghi infetti, o che vi è stata comunicazione con merci venute da luoghi infetti.*

Passeggiero, separato dalle sue bagaglie, giorni 8

Passeggiero, colle sue bagaglie giorni 10 obbligato di maneggiarle il primo giorno.

Per ventilare le bagaglie durante questo spazio di tempo; materie *suscettive* maneggiate e toccate il primo ed il nono giorno 17

Materie *non suscettive* rimesse a pratica dopo essere state purificate.

Visita del Medico 1

Patente brutta e contagiosa, *dichiara che il* Cholera-morbus *si è manifestato nel luogo in cui è stata spedita la petente.*

Passeggiero senza bagaglie, giorni . 12

Passeggiero, con bagaglie, che è costretto di maneggiare e toccare nei primi giorni 14

Per ventilare le medesime bagaglie durante questo stesso spazio di tempo;

Materie *suscettive* 21

Materie *non suscettive* rimesse a *pratica* dopo una doppia purificazione, di cui la seconda avrà luogo dopo la *quarantena.*

Visite del Medico 2

La *quarantèna*, qualunque essa sia, è sospesa per causa della malattia di uno dei *contumaci*.

Essa termina il suo corso, se non vi ha dubbio sulla natura di questa malattia, quando anche l'ammalato abbia dovuto succumbere.

Se questa malattia è il *Cholera*, ricomincia ogni cosa secondo il metodo della patente *brutta*, fatto tempo dal giorno della guarigione dell'ammalato, e di coloro che sono in comunicazione col medesimo.

I suffimigi, le lavature ec. non abbreviano la durata delle *quarantene*.

I periodi delle *quarantene* cominciano dal giorno che segue quello dell'ingresso del passeggiero nel lazzeretto, purchè abbia egli subito aperto i suoi coffani, e maneggiate tutte le sue bagaglie.

Per le merci *suscettive* essa comincia dal giorno in cui verrà terminata l'apertura di tutte le balle, e che saranno state maneggiate tutte le merci.

OSSERVAZIONE MARITTIMA.

Le provenienze di mare, che non saranno sottoposte che ad una semplice *osservazione* senza *sciorinamento* delle merci *suscettive*, saranno tenute *isolate* durante sette giorni al più, e a cominciare dal primo giorno si ventileranno le bagaglie.

Il Medico farà la visita prima dell'*ammessione a pratica*.

In data 19 *Febbrajo* 1830.